

**RELAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA
ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE PUBBLICHE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016**

ARTICOLO 20 T.U.S.P.: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'

L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti (di cui al comma 2 del medesimo articolo), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazione approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

La prima ricognizione periodica ha preso a riferimento, in base al comma 11 dell'articolo 26 del TUSP, la situazione al 31/12/2017, ponendosi evidentemente in continuità cronologica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D. Lgs 175/2016).

La situazione presa a riferimento per "l'analisi dell'assetto complessivo delle società" (art. 20) è quella cristallizzata al 31/12/2022. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono pertanto attinte dai bilanci 2022 fornendo eventuali informazioni su fatti successivi solo se rilevanti. In generale si è ritenuto opportuno fornire le informazioni più aggiornate, e rendicontare le azioni già intraprese, specie se attivate in attuazione di progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o in relazione ai rilievi della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti su tale documento.

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di ricostruire in modo sistematico la situazione delle società partecipate direttamente o indirettamente.

Vengono individuati precisi indicatori gestionali, organizzativi ed operativi che necessitano di adozione di misure di razionalizzazione (dismissione, aggregazione...):

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite, previste dall'art. 4 del TUSP o da altre disposizioni particolari;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021;

- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione periodica, rappresenta pertanto il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere la partecipazione societaria rispetto a possibili altre soluzioni.

RICOGNIZIONI ATTUATE IN PASSATO DAL COMUNE DI RUSSI

1. Ricognizioni ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28 luglio 2009 ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge 24/12/2007 n. 244" veniva effettuata una prima ricognizione delle partecipazioni societarie direttamente detenute dall'Ente con il conseguente mantenimento di tutte le partecipazioni allora possedute.

Successivamente alla prima ricognizione, la legislazione e la giurisprudenza in materia di partecipazione degli enti locali in società di capitali, di gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali sono state oggetto di continui e non sempre univoci cambiamenti che hanno modificato, a più riprese, il quadro di riferimento nel tentativo di dare risposta alla crescente esigenza di contenimento della spesa pubblica, di tutela della concorrenza e delle regole del mercato nonché a necessità di limitare l'utilizzo delle società partecipate quale strumento per eludere l'applicazione della normativa relativa al patto di stabilità interno, ai vincoli in tema di assunzione di personale o di indebitamento, alle procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, oltre all'art. 3 comma 27 della L. 244/2007, hanno assunto rilievo per il Comune di Russi anche i seguenti dettati normativi ed i numerosi pareri della Corte dei Conti che si sono stratificati nel tempo e che hanno dettato precisi orientamenti:

- l'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e sue successive modificazioni contenute nel decreto "Milleproroghe" del dicembre 2010 e nell'articolo 20 comma 13 del DL 98/2011 convertito in L. 111/2011 (ad oggi abrogato a opera del comma 380 della legge di stabilità per l'anno 2014), che recava un imperativo e specifico divieto per gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, di costituire nuove società di capitali, imponendo la messa in liquidazione ovvero la cessione delle quote di partecipazione detenute, entro il termine del 30/09/2013, per le società connotate da un percorso di consolidata diseconomicità registrata nel triennio 2010-2012;
- l'art. 4 del D.L. 06-07-2012, n. 95 (ad oggi abrogato a opera del comma 381 della legge di stabilità per l'anno 2014) che prevedeva, entro il 31 dicembre 2013, lo scioglimento delle società ovvero l'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute in società (in house) controllate direttamente o indirettamente che erogavano servizi a favore delle Amministrazioni

pubbliche, che avessero conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento;

- la Deliberazione n. 9/2012/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale del controllo per l'Emilia – Romagna, che riprendeva e precisava i concetti espressi dall'art. 3 comma 27 L. 244/2007 in tema di partecipazioni vietate (attività di produzione di beni e servizi non inerenti con le proprie finalità istituzionali) e dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010.

Alla luce delle evoluzioni normative sopra enunciate, si è ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento della prima ricognizione.

2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 settembre 2013 ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 14 comma 32 decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche” per tutte le partecipazioni societarie direttamente detenute dall'Ente è stata nuovamente effettuata l'attività di verifica dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 244/2007, nonché di quanto previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e dall'art. 4 D.L. 95/2012.

L'esito della nuova rilevazione aveva dato luogo alla conferma del mantenimento delle partecipazioni detenute dall'ente ad eccezione delle seguenti per le quali era stata approvata la dismissione:

- a) Start Romagna S.p.A.;
- b) S.TE.P.RA. società consortile mista;
- c) Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni.
- d) La Romagnola Promotion s.r.l.

- a) Per Start Romagna S.p.A. è stata indetta regolare licitazione privata per l'alienazione delle quote possedute sulla base della deliberazione G.C. n. 118 del 02/09/2014, conclusasi con l'esito di gara deserta. Tale dismissione era stata deliberata ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, successivamente abrogato.
- b) Per S.TE.P.RA. società consortile mista è in corso la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 2484 C.C. come deliberato nell'Assemblea dei soci nella seduta straordinaria del 23 luglio 2013.
- c) Per Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni si è concluso l'iter di dismissione nel corso dell'anno 2014 con l'alienazione delle quote di proprietà dell'ente.

d) Per La Romagnola Promotion s.r.l. la dismissione era stata deliberata ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, oggi abrogato. Tale dismissione non più obbligatoria ai sensi di tale norma, verrà poi stabilita con il successivo piano di razionalizzazione.

3. Il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Russi ai sensi dell'art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità per l'anno 2015 è stato approvato dal Sindaco in data 24/03/2015 e recepito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 31/03/2015 immediatamente eseguibile, trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna in data 01/04/2015 e contestualmente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Russi.

In seguito a tale piano operativo sono state messe in atto le seguenti operazioni:

a) RAVENNA HOLDING S.P.A.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30 novembre 2015 ad oggetto "Conferimento di partecipazioni in Ravenna Holding S.p.A" si è provveduto al conferimento delle partecipazioni nelle società di *public utilities* che agiscono sul territorio provinciale in Ravenna Holding S.p.A.e precisamente:

- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- Start Romagna S.p.A.;
- Hera S.p.A.;

Tale manovra ha consentito di dare una attuazione efficace al piano di razionalizzazione degli organismi partecipati posto in essere, nel quale è stato previsto il mantenimento delle partecipazioni, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Start Romagna S.p.A., Tper S.p.A. ed Hera S.p.A., in quanto società ritenute fondamentali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti soci, perseguendo comunque un obiettivo di maggiore razionalizzazione.

Con tale operazione il Comune ha infatti ottenuto l'obiettivo di **riduzione delle società partecipate** conferendo azioni di tre società e ricevendo azioni della medesima categoria delle azioni già in circolazione della società Ravenna Holding S.p.A., diminuendo quindi di due unità il numero di partecipazioni dirette. Con l'operazione di aumento di capitale della società che ha visto l'ingresso del Comune di Russi e della provincia di Ravenna, la Società ha ampliato ulteriormente le proprie funzioni a livello territoriale, fungendo da strumento per l'esercizio coordinato fra loro dei poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate di un numero maggiore di Enti e di conseguenza ha ampliato la possibilità per il Comune di Russi di realizzare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente e con la quale interviene nelle società partecipate anche di servizi pubblici e

partecipa, quale espressione diretta del Comune medesimo, negli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate in tutti i casi in cui tali organismi siano previsti da convenzioni, accordi, patti parasociali o atti contrattuali in generale sottoscritti da una pluralità di enti locali o nell'interesse dei medesimi.

b) AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

In attuazione degli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna, che ha definito come ambito territoriale ottimale per la gestione del trasporto pubblico locale l'ambito Romagna, sulla base di uno studio effettuato su incarico del coordinamento degli Enti Locali romagnoli, si è concluso il percorso deliberativo da parte degli Enti Locali romagnoli che ha portato alla costituzione di una Agenzia per la mobilità unica romagnola, attraverso lo scorporo di rami d'azienda per le funzioni di Agenzia da parte delle Società consortili ATR di FC e AM di RN e il successivo riassorbimento di tali rami da parte di AmbRa s.r.l.; con conseguente trasformazione di AmbRa s.r.l. in AMR (Agenzia Mobilità Romagna) s.r.l. consortile.

c) ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A R.L.

La decisione assunta ai fini della razionalizzazione era quella di mantenimento e di avvio di una progressiva privatizzazione, volta alla riduzione delle quote a carico dei bilanci pubblici.

Nel corso del 2015 è stato modificato lo statuto, che prevedeva la totale partecipazione pubblica, al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale ad enti privati.

d) DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.

L'esercizio 2015 vede confermati gli interventi di razionalizzazione predisposti dalla società, come indicati nel piano trasmesso ai soci per conoscenza e controllo. È in corso di sottoscrizione l'aumento di capitale della società, al fine di poter essere conforme alle prescrizioni dimensionali previste per la partecipazione ai bandi europei, oltre che per consentire l'ampliamento della base sociale.

e) LEPIDA S.C.P.A.

La società strumentale degli enti locali, sta subendo, a partire dal 2013 un processo di forte crescita ed espansione, sia come attività gestite per conto degli enti soci, che da un punto di vista strutturale. Gli utili d'esercizio sono stati interamente destinati ad autofinanziamento.

f) TE.AM. S.R.L.

Il piano predisposto nel mese di marzo 2015, prevedeva il mantenimento della partecipazione, ma nel contempo di continuare il processo di razionalizzazione iniziato nel 2011, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le spese di funzionamento della società.

g) LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L.

In sede di predisposizione del piano di razionalizzazione redatto nel mese di marzo 2015, era stata individuata la volontà di dismissione della partecipazione, ma non erano ancora state definite le modalità di attuazione, da valutarsi anche alla luce del risultato dell'esercizio 2014.

Alla luce dei risultati economici conseguiti la stessa è stata posta in liquidazione, fase conclusasi nel marzo 2018.

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/09/2017 è stato adottato il **piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Russi, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 175/2016**, con il quale si è stabilito il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Russi, ad eccezione delle due società per le quali era già stato avviato il processo di liquidazione, ovvero S.TE.P.RA. società consortile mista e La Romagnola Promotion s.r.l., la cui liquidazione è stata conclusa in data 21/12/2017.

L'assetto partecipativo del Comune di Russi è stato confermato con la deliberazione C.C. n. 93 del 19/12/2019 ad oggetto. "Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 ", con la quale si è evidenziato come non vi fossero interventi di razionalizzazione da adottare, successivamente inviata alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015 e a tutte le società partecipate dirette.

Le partecipazioni societarie del Comune di Russi al 31/12/2021 sono pertanto desumibili dalla rappresentazione grafica che segue.



Per quanto riguarda l'assetto di **Ravenna Holding S.p.A.**, considerata la complessità e la natura stesse della società, si vanno di seguito ad analizzare aspetti specifici della stessa, anche in seguito ad alcuni rilievi fatti da Corte dei Conti relativamente ai piani di razionalizzazione straordinaria di altri enti così.

L'analisi si articola, come ormai consueto, in una premessa di inquadramento, in una parte generale relativa al "gruppo Ravenna Holding" e alle altre società partecipate, nonché in schede tecniche predisposte al fine di fornire le informazioni utili per l'aggiornamento e il monitoraggio sulle singole società, pur in assenza di un vero e proprio piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 24, ritenuto non necessario.

Le schede relative alle singole società forniscono anche un aggiornamento sui dati economico-patrimoniali, focalizzando in particolare l'analisi sulla verifica aggiornata e puntuale della eventuale presenza di situazioni di criticità ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

Da un punto di vista metodologico si sottolinea come le schede relative alle società richiamino per gli aspetti strutturali quanto già evidenziato in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20. In particolare, l'analisi ivi effettuata per ciascuna società ha verificato dettagliatamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4. La ricognizione è stata a suo tempo effettuata in modo puntuale e ha analizzato l'attività svolta dalle singole società a beneficio della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. Sono già state valutate quindi, e vengono assunte in questa sede come confermate, le motivazioni che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il consolidamento delle scelte allora effettuate e confermate anche per il 2022, viene nella presente relazione supportato da analisi e ricostruzioni aggiornate quando utile o pertinente, tenendo conto in particolare di eventuali modifiche del contesto normativo o giurisprudenziale, nonché dei rilievi formulati nel tempo dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

La revisione degli statuti delle società soggette a controllo pubblico risulta ultimata già dal 2019, a norma dell'articolo 26 del TUSP. Nel corso del 2019 in particolare erano stati adeguati gli statuti delle società START Romagna S.p.A. e SAPIR S.p.A., pur trattandosi di società caratterizzate dall'assenza di controllo pubblico, anche al fine di valorizzare la partecipazione degli enti pubblici soci, singolarmente intesa e complessivamente detenuta.

Per tutte le società oggetto di analisi viene confermata la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b).

E' stata valutata in maniera specifica l'eventuale sussistenza di controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1 lett. m) ricorrente per "*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*". L'analisi è confermata con particolare riguardo per le società ipoteticamente riconducibili alla condizione di controllo "congiunto" da parte di più soggetti pubblici. Tale fattispecie risulta di più complessa ricostruzione, ed è stata oggetto di numerose

pronunce e orientamenti di vari soggetti istituzionali. La ricostruzione è stata effettuata tenendo in particolare considerazione i più recenti o consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Richiamando integralmente quanto esposto nelle relazioni annuali precedenti, già in sede di ricognizione al 31/12/2019 si era rilevato che erano intervenute ulteriori pronunce giurisprudenziali, di segno sostanzialmente convergente con le precedenti, e contrarie ad una interpretazione estensiva della nozione di controllo pubblico congiunto. Oltre alle già note sentenze del Tar Veneto (n. 363 – 373 e altre del 2018) e del Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) sulla medesima vicenda “Ascopiave”, e alle n. 694 e 695 del 2019 del Tar Marche sull’oggetto specifico, assumevano particolare rilievo le sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale. Si citavano poi Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11, e Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i netti concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo». L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - deve risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente.

Le implicazioni delle sentenze delle sezioni Unite sono importanti. Si conferma tra l'altro la presenza di letture divergenti all'interno della magistratura contabile e si disattendono radicalmente le letture estensive dell'atto di orientamento del 15 gennaio 2018 della Struttura di monitoraggio del MEF.

Viene con forza affermato che il controllo pubblico ha connotazione dinamica, e quindi implica un dominio esercitato in concreto sull'attività gestionale, e non è desumibile dalla mera partecipazione al capitale, e dunque deve essere pesato alla luce dell'effettivo assetto societario. Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate, il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), il solo idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Nel biennio 2020-2021 si evidenziano ulteriori sentenze e pareri di giurisdizione amministrativa e contabile a conferma di quanto sostenuto da Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n.16 del 22.05.2019 e n.25 del 29.07.2019.

Tra queste, Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020, che conferma l'orientamento di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019).

Sul punto specifico della natura dell' *"orientamento"* del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una *"circolare interpretativa"* e, tra le stesse priva *"di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo"*.

Analoga posizione è assunta anche da Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021.

Rilevante appare la presa di posizione del T.A.R Emilia-Romagna Sezione I con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle *"decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale"*. Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

In questo contesto sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata *"pubblica amministrazione"*) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui *"non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);"*

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, dobbiamo prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere

orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un ente locale - chiamato per le sue competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le rilevanti conseguenze sulle società peraltro fattivamente diverse tra esse.

Ciò premesso la scrivente amministrazione comunale ritiene doveroso in ogni caso assumere un'iniziativa concreta nelle sedi societarie interessate, per avviare un confronto con gli altri enti locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico. Questa amministrazione può ovviamente assicurare il proprio impegno a proporre l'avvio di un confronto, per quanto la riguarda senza preventive preclusioni, fermo restando che non potrà essere di per sé decisivo non avendo di norma da solo il Comune né il controllo né l'influenza dominante sulle società pluripartecipate.

Tale approfondimento si ritiene possa essere effettuato nel primo semestre 2024.

Alla luce del contesto sopra rilevato, pur confermando al momento la qualificazione di alcune società a partecipazione pubblica, appare in ogni caso opportuno – anche al di là della stessa qualificazione societaria - proseguire nella progressiva estensione, per quanto possibile e compatibile, in via di autovincolo di istituti caratteristici delle società a controllo pubblico, laddove compatibili nei diversi contesti e quindi da adattarsi in differenti concrete modalità (ad es. sito *“Società Trasparente”*, regolamento assunzioni; sistema anticorruzione).

Si assume in tal modo volontariamente un indirizzo che porta a ridurre sul piano fattuale le differenze tra i diversi tipi di società, assimilando progressivamente la società partecipazione pubblica a quella a controllo pubblico.

Nel caso delle società miste poi, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel C.d.A.), e in ipotesi anche se in capo ad un'unica Amministrazione, l'effettiva condizione del controllo pubblico sarà esclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione imponga l'apporto dei soci privati. Si richiamano sul punto le citate per l'autorevolezza Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo n. 11/2019, nonché Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria n. 76/2019, Tar Lazio Sez. I n.511/2019, Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste, costituite con gara a c.d. *“doppio oggetto”*, la rilevante influenza sulla gestione del socio privato, per come desunta da determinati indicatori e garantita da statuto e/o patti parasociali, condizione pacificamente ricorrente in concreto se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il patto parasociale di AZIMUT, comportando la definizione di società *“a partecipazione maggioritaria pubblica”* (come definito, per un caso del tutto analogo, da Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019).

Richiamiamo al riguardo il chiaro orientamento assunto da Codesta Sezione (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo (orientamento peraltro ribadito testualmente a pag. 2 paragrafo a) della stessa richiesta di Codesta Sezione):

"La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Tali condizioni sussistono per Azimut S.p.a. ab origine dal momento della sua configurazione come società mista in data 01.07.2012. La constatazione della mancanza del controllo pubblico è stata in ogni caso oggetto di precedente ricognizione, di cui dà atto, peraltro, la deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti n. 131/2021/VSGO.

A partire dal 2013 Ravenna Holding ha condotto un progetto di riorganizzazione per la centralizzazione dei servizi amministrativi e per l'attuazione di un adeguato sistema dei controlli interni al Gruppo. Sono state progressivamente centralizzate in capo alla capogruppo tutte le attività comuni (Affari Generali, Societari, Amministrazione e Controllo, Servizi Informativi, ecc.), concentrando le singole società del gruppo ristretto sulle attività operative.

Questa struttura organizzativa ha dato luogo a complessive sinergie ed economie di spesa sul gruppo, con importanti effetti in termini di efficientamento e di contenimento dei costi. La centralizzazione assicura altresì uniformità di comportamenti nel gruppo, di fondamentale importanza data la complessità della legislazione nei vari settori presidiati (cimiteriali, sosta, disinfestazione, verde, tributi, farmacie, onoranze funebri).

Relazione di dettaglio su tale riorganizzazione di gruppo è stata inviata alla Corte dei Conti unitamente alla documentazione presentata in data 12/01/2022.

Costituisce in ogni caso fondamentale strumento per controllare adeguatamente le società e la loro attività, sia ai fini civilistici sia come supporto fondamentale degli enti locali nell'ambito dei controlli di cui all'art. 147 quater del TUEL.

Nell'ambito di tale attività, Ravenna Holding S.p.a. e per essa i suoi enti soci hanno inteso significativamente implementare un forte presidio anticorruzione del gruppo, al fine di prevenire in generale fenomeni di "mala gestio".

Fra il 2019 e il 2020 Ravenna Holding ha assunto il coordinamento attuativo dei sistemi 231/ anticorruzione per tutte le società del gruppo. Sono stati predisposti rilevanti adeguamenti dei modelli

231 e PTPCT, in una logica di perseguire omogeneità e unitarietà di comportamenti, pur tenendo conto delle specificità di ogni società.

La holding ha disposto che tutti gli organi amministrativi riapprovino annualmente a cadenze fisse predefinite, la documentazione del modello 231, anticorruzione, privacy, in modo da disporre con certezza di valutazione aggiornate dei rischi e delle misure da implementare. La centralizzazione comporta anche in capo alla holding la somministrazione dei corsi di formazione anticorruzione per tutto il personale delle società e la garanzia dei flussi informatici – sulla base di procedure adottate - verso gli organi di controllo (OdV, RPCT, ecc.) di tutte le società. La struttura organizzativa del gruppo societario è tale quindi da costituire la prima e più rilevante misura di contenimento della spesa delle società del gruppo ristretto. La capillarità dell'attività svolta all'interno delle varie società, le procedure ed i protocolli adottati, gli esiti degli audit e le misure correttive che emergono per l'adizione, costituiscono "sistema" consolidato che consente di garantire funzionalità ed efficienza gestionale, modulando progressivamente organizzazione, procedure, azioni, comportamenti in un equilibrato rapporto tra costi (e la loro struttura) e ricavi.

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione, come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali, in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessiva dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo ed in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati.

Al di là di quanto previsto per il Gruppo di Ravenna Holding S.p.A., per le società a controllo pubblico in applicazione del disposto dell'art. 19 5° comma del D.Lgs. n. 175/2016 vengono adottati specifici obiettivi sul contenimento dei costi di funzionamento.

Il contenimento dei costi appare in ogni caso criterio fondamentale di una buona gestione aziendale, a prescindere dalla configurazione del controllo.

Ci sembra di potere dire che per tutte le società al momento non siano da prevedersi elementi rilevanti che facciano necessitare, al di là delle misure in corso, di specifici piani di riassetto per "necessità di contenimento di costi di funzionamento" ai sensi dell'art. 20 2° comma lett. f) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Ciò premesso, con riferimento alla data del 31/12/2022 (le quote societarie evidenziate sono quelle detenute a tale data), la presente relazione ha riguardato le società facenti capo al gruppo Ravenna Holding, così rappresentate:

- **RAVENNA HOLDING SPA**, holding capogruppo partecipata dai Comuni di Ravenna (77,08%), Cervia (10,08%), Faenza (5,17%), Russi (0,66%) e dalla Provincia di Ravenna (7,01%), società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Ravenna e al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della "Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società stessa e sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing";
- **ASER SRL**, controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;

- **AZIMUT SPA**, società mista pubblico-privata controllata (civilisticamente con le particolarità sopra evidenziate) da Ravenna Holding S.p.A. (59,80%);
- **RAVENNA ENTRATE SPA**, società in house providing controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- **RAVENNA FARMACIE SRL**, società in house providing (partecipata direttamente dal Comune di Ravenna per 0,89%) controllata al 92,47% da Ravenna Holding S.p.A.; soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti Locali soci di Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Holding S.p.A. per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l’esercizio di un controllo analogo congiunto sulla società”;
- **ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI SPA**, società in house providing partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (29,13%) soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.”. Romagna Acque detiene una partecipazione nella società PLURIMA S.P.A. del 32,28%, che viene analizzata nella presente relazione;
- **START ROMAGNA SPA**, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 24,51%);
- **SAPIR SPA**, società a partecipazione pubblica (Comune di Ravenna 0,0004%, Ravenna Holding S.p.A. 29,45 %);
- **ACQUA INGEGNERIA SRL**, società in house providing partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (23% nel 2022) soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) tra cui Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- **TPER SPA** partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (0,04%); la società nel 2017 ha emesso strumenti finanziari negoziati nel mercato regolamentato;
- **HERA SPA**, società quotata in borsa, partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (4,92%) e direttamente dal Comune di Ravenna (0,00007%).

CONCLUSIONI – PRESENTAZIONE SCHEDE

Si anticipano in forma sintetica le conclusioni delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche definite con i soci.

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo di Ravenna Holding S.p.A.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Dir_	Ravenna Holding S.p.A.		Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI
Ind_	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_	AZIMUT S.p.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
Ind_	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	SI
Ind_	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	NO*	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_	Plurima S.p.A.	NO	Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 2 lett. a) e b)	Art.1 co. 4 società a partecipazione pubblica di diritto singolare	SI
Ind_	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 3 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_	HERA S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_	ACQUA INGERIA	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. D)	Art.1 co. 4 società a partecipazione pubblica di diritto singolare	SI

* *Controllo analogo congiunto*

** *Controllo civilistico (NON controllo ai sensi del TUSP).*

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016**

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	Ravenna Holding S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque la holding di partecipazione degli enti locali pare correttamente

inquadabile come una società con oggetto di prevalente natura finanziaria che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate. (in tal senso si veda anche il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding per gli enti soci è tra l'altro funzionale all'attuazione dello schema del c.d. in house a cascata pluri partecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell'esercizio del controllo analogo congiunto anche sulle società "figlie", in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compiranno anche le società indirettamente controllate caratterizzate da tale modello di governance.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un'efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2018 per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex articolo 30 del TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello *in house providing* nonché, più in generale, ai fini dell'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci di Ravenna Holding S.p.A., con delibera n 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna ha rilevato il mancato pieno adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedevano che la società potesse essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

In seguito ai rilievi formulati dalla Corte, lo statuto è stato oggetto di ulteriore modifica per la parziale riformulazione delle disposizioni dell'art. 16 dello statuto sociale concernenti l'organo amministrativo (e conseguentemente degli artt. 15, 22 e 23, per mero riallineamento all'art. 16). L'Assemblea dei Soci di RAVENNA HOLDING S.P.A. in data 1 agosto 2018 ha pertanto approvato una nuova e limitata modifica dello Statuto, finalizzata a recepire i rilievi formulati dalla Corte, e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Vista la natura estremamente limitata di questo adeguamento statutario, non è stato necessario porre nuovamente mano alla Convenzione, che risultava già aggiornata contestualmente alla revisione statutaria effettuata a fine 2017 a norma dell'art. 26 del TUSP.

Si rileva, infine, che in data 27 febbraio 2020, i soci di Ravenna Holding S.p.A. hanno deliberato il prolungamento della durata della società, portata al 31/12/2100, attraverso specifica e dedicata modifica dell'art. 3 dello Statuto.

Dal 2012 si è assistito alla progressiva centralizzazione dei servizi in capo alla holding, concentrando le attività delle società del c.d. gruppo ristretto - Aser Srl, Azimut S.p.a., Ravenna Farmacie Srl, Ravenna Entrate S.p.a. - sulla gestione operativa dei servizi affidati. L'organizzazione adottata consente di assicurare adeguate condizioni di funzionalità delle attività, garantendo indirizzi e comportamenti comuni nel rispetto della complessa normativa di settore e connessa ai vari servizi gestiti dalle società. Al contempo si predispone concreto strumento per il controllo civilistico e quello pubblicistico (art. 147 quater del T.U. E.L.) di supporto agli enti locali e si perseguono significative economie di scala. Le sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. hanno rilevanza sul contenimento della spesa per la capogruppo e le società partecipate.

La centralizzazione delle attività comprende anche il coordinamento attuativo anticorruzione per tutto il gruppo, in chiave di prevenzione dei fenomeni di "malagestio". Di rilevante importanza è l'adozione nel 2021 del primo bilancio di sostenibilità di Ravenna Holding al cui interno sono ampiamente trattate le tematiche sopraindicate. La società non è tenuta all'adozione del report, ma ha ritenuto di adottarlo in autolimitazione. Il bilancio è pubblicato sul sito della società alla sezione "società trasparente" al link "Bilanci".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Tutte le società del c.d. gruppo ristretto hanno prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità (come evidenziato nel paragrafo 03.02. delle schede delle singole società). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità misurati, oltre che sulle singole società, anche nel bilancio consolidato di gruppo, come sotto indicati.

Indicatori Bilancio Consolidato	VALORE TARGET	2020	2021	2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<=29%	26,95%	26,94%	26,71%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 1,6	1,2	0,8	1,0
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 2,1	1,8	1,3	1,4

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Holding e le varie società ed il livello del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" delle singole società. Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi della capogruppo e delle società del c.d. gruppo ristretto (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Ravenna Holding attribuisce assoluta centralità al mantenimento di una corretta dinamica dei flussi finanziari, e al mantenimento nel tempo di una Posizione finanziaria netta equilibrata. L'ambito finanziario non può che essere considerato nel suo insieme all'interno del Gruppo, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il Cash pooling, che consente di evitare possibili squilibri finanziari di breve periodo riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del Gruppo, mentre da anni la gestione degli investimenti rimane in capo alla holding. A conferma di ciò si rileva che anche all'interno del Programma della valutazione del rischio di crisi (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUSP), si è ritenuto corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica di consolidato) indicatori di solidità finanziaria quali: rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

I vantaggi dell'accentramento delle risorse monetarie e della gestione unitaria della tesoreria sono molteplici. Prima di tutto una migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'allocazione delle risorse finanziarie delle società con disponibilità in favore delle altre "consorelle", che ha consentito di annullare le diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Evidenti, pertanto, sono le potenzialità in termini di contrazione del margine di indebitamento complessivo del gruppo. Inoltre, la verifica costante delle disponibilità finanziarie attraverso il cash pooling, porta ad una visione d'insieme della situazione finanziaria, e consente di realizzare un monitoraggio puntuale dell'effettivo fabbisogno finanziario del gruppo, attivando una gestione proattiva dello stesso. La possibilità di disporre di una buona solidità strutturale, derivante anche dall'efficace gestione finanziaria, ha permesso a Ravenna Holding, grazie alla sua "affidabilità" finanziaria, di intraprendere una serie di operazioni per soddisfare le esigenze dei Soci. In particolare, è stato possibile accedere a nuovi finanziamenti per gli investimenti programmati, a condizioni particolarmente vantaggiose, strettamente e funzionalmente collegate ad operazioni di rinegoziazione di altri finanziamenti per alleggerire i flussi finanziari in uscita.

Con riferimento all'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e rinviando nel caso ad ulteriore dettaglio, si evidenzia che l'"oggetto sociale" identifica nello statuto delle società a partecipazione pubblica la relazione strumentale con i soci nell'ambito dello schema in house e prescinde, nella sua qualificazione ontologica, dalla semplice enumerazione delle "attività" che la società svolge o può potenzialmente svolgere. L'esclusività dell'oggetto non coincide nel TUSP con il necessario esercizio di un'unica attività, dovendosi rilevare come "l'oggetto sociale esclusivo" richiamato nell'articolo 4, comma 5, non possa che essere letto in collegamento (almeno logico) al comma 4, relativo alle società in house che ammette, letteralmente, come "oggetto sociale esclusivo" l'esercizio di "una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2".

Non risultano pertanto sovrapponibili i concetti di attività e oggetto, che anzi si differenziano in modo significativo, per cui la pluralità di attività esercitate (purché tutte conformi all'articolo 4 comma 4) non sia in contrasto con l'esclusività dell'oggetto di una società in house (secondo l'interpretazione ricostruita che pare ampiamente coerente con la lettera e con la lettura sistematica del TUSP).

L'eventuale costituzione di una (o più) "nuova" e autonoma società "patrimoniale", controllata dalla holding stessa, formalmente ammissibile, si porrebbe in contrasto con il processo di semplificazione societaria intrapreso, con effetti, per certi versi paradossali, di perdita di parte dell'efficienza ottenuta. D'altronde la lente interpretativa delle disposizioni non può che essere ispirata dal citato principio di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016 "Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica."

In tale logica si è valutato coerente e opportuno confermare la scelta di aggregare attività per molti aspetti simili, con l'obiettivo di piena valorizzazione delle potenzialità della holding, concentrando sulla stessa attività coerenti ed omogenee, e massimizzando attraverso l'efficienza e la flessibilità della sua struttura il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione, confermando rilevanti economie. In tale ambito è stato, tra l'altro, perimetrata nello Statuto la possibilità per la società di svolgere attività di natura immobiliare, rafforzandone il collegamento con le finalità istituzionali degli Enti, anche alla luce dell'articolo 4 del TUSP, e pertanto circoscrivendola ad immobili di proprietà degli enti soci o della società, e da destinarsi in ogni caso ad attività di interesse (in senso ampio) degli stessi.

Infine per completare il quadro di gestione di Ravenna Holding si precisa che la medesima società ha perseguito e persegue una politica di costante contenimento dei compensi degli organi amministrativi delle società in controllo pubblico nell'ambito complessivo del consolidamento, rispettosa della normativa vigente. Nell'attuale contesto si tratta di un impegno particolarmente rilevante per la ineludibile necessità di assicurare al contempo organi amministrativi complessivamente adeguati rispetto alla notevole complessità - e conseguente responsabilità - connessa alla gestione di tale tipologia di società. Politica di contenimento che si amplia alle intere strutture e si incrocia direttamente con la scelta di una ridotta struttura dirigenziale (è presente un solo Direttore Generale nelle cinque società del gruppo ristretto, nonostante la figura sia prevista in vari statuti) incrementando impegno quotidiano, competenze e responsabilità degli amministratori muniti di deleghe (con conseguenti riduzioni di spesa).

REQUISITI **ARTICOLO 20, COMMA 2** TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	19
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 1.199.973,00
Compensi amministratori	€ 119.412,00
Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	€55.640

RISULTATO D'ESERCIZIO	Bil. Civilistico	Bil. Consolidato
2022	12.324.838	14.124.524
2021	13.294.373	14.950.057
2020	14.009.144	10.776.222
2019	14.586.513	16.565.402
2018	12.622.412	14.714.741

FATTURATO	Bil. Civilistico	Bil. Consolidato
2022	18.728.703	114.560.408
2021	19.544.584	109.789.146
2020	20.001.237	102.102.290
FATTURATO MEDIO	19.424.841	108.817.281

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. e);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio degli ultimi cinque anni emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Dividendi	10.854.384	10.730.406	15.013.163	12.550.654	13.349.970
Proventi da gestione delle reti	3.092.695	3.051.678	3.042.533	3.127.383	3.087.214
Altri ricavi e proventi	1.567.483	1.952.337	1.940.559	2.110.742	2.232.293
Valore della produzione	15.514.562	15.734.421	19.996.255	17.788.779	18.669.477
Acquisti	-10.186	-12.046	-14.293	-16.593	-8.451
Servizi e godimento beni di terzi	-497.440	-488.596	-469.958	-498.785	-561.703
Oneri diversi di gestione	-236.313	-291.068	-244.855	-251.104	-231.247
Totale costi operativi esterni	-743.939	-791.710	-729.106	-766.482	-801.401
Valore Aggiunto	14.770.623	14.942.711	19.267.149	17.022.297	17.868.076
Costo del personale compreso distacchi	-1.032.148	-1.309.287	-1.374.146	-1.535.746	-1.527.793
EBITDA = Margine operativo lordo	13.738.475	13.633.424	17.893.003	15.486.551	16.340.283
Ammortamenti e acc.ti	-3.676.153	-3.683.686	-3.666.542	-3.735.763	-3.779.894
EBIT = Risultato operativo	10.062.322	9.949.738	14.226.461	11.750.788	12.560.389
Gestione finanziaria	-178.517	-151.902	-256.189	-249.059	-298.908
Risultato ante gestione straord. ed imposte	9.883.805	9.797.836	13.970.272	11.501.729	12.261.481
Proventi straordinari	2.696.421	4.894.979	0	1.751.496	0
Totale gestione straordinaria	2.696.421	4.894.979	0	1.751.496	0
Risultato ante imposte	12.580.226	14.692.815	13.970.272	13.253.225	12.261.481
Imposte dell'esercizio	42.186	-106.302	38.872	41.148	63.357
Risultato netto	12.622.412	14.586.513	14.009.144	13.294.373	12.324.838

I risultati economici si mantengono positivi, grazie al contributo strutturale delle diverse società partecipate, ai ricavi per locazioni e contratti di service. Si evidenzia inoltre la positiva conferma dei dati strutturali di bilancio, a cominciare dal pieno controllo dei costi operativi, nonostante il forte rincaro dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse che, non hanno inciso in modo significativo sui risultati della società.

Ravenna Holding ha garantito, dal 2005 anno di costituzione ad oggi, la distribuzione agli azionisti di dividendi per quasi 137 milioni di euro, pari a circa l'82% dell'utile prodotto, oltre ad ulteriori 35 milioni di euro, legati a due riduzioni volontarie del capitale sociale (nel 2015 e nel 2018), per un totale erogato di circa 172 milioni di euro complessivi.

Le previsioni per il triennio 2023-2025, approvate in gennaio 2023, che possono essere considerati ragionevolmente prudenti, in una situazione economica generale complessa, ancora turbata da importanti eventi di portata straordinaria, le cui evoluzioni non sono agevolmente prevedibili, il conto economico continua ad evidenziare in modo strutturale risultati molto positivi per tutto il periodo di piano.

Il piano 2023-2025 prevede risultati economici molto positivi, assicurando al contempo la piena sostenibilità della posizione finanziaria. La Società si conferma in grado di garantire, nel rispetto dei presupposti delineati nel Piano approvato, oltre che i vantaggi finanziari ed economici di una gestione coordinata delle partecipazioni degli Enti Soci, anche importanti investimenti.

Si prevede per l'anno 2023 un risultato d'esercizio superiore a 10 milioni di Euro, e per gli anni 2024 e 2025 si prevede che l'utile possa mantenersi attorno ai 10 milioni di Euro netti.

Ravenna Holding S.p.A. consente all'interno del Gruppo di disporre di una struttura che possa dare un ampio e diffuso servizio alle società partecipate, assicurando uniformità di comportamento e presidio di supporto per gli enti locali anche per i controlli previsti dal TUSP. Nel peculiare schema di Ravenna Holding le società del gruppo ristretto possono concentrarsi sull'esecuzione dei servizi propri della loro attività principale, mentre tutte le altre attività di carattere generale e amministrativo sono svolte dalla holding in service. Elemento qualificante di Ravenna Holding S.p.a. rispetto ad altre holding è la prestazione di un "service" diffuso e capillare (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit). Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture), di omogeneizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TU).

Senza la holding le singole società dovrebbero affrontare costi aggiuntivi evidenti, non avrebbero uniformità di comportamenti, difetterebbe un supporto agli enti per il controllo anche previsti dal TUSP.

Il "gruppo holding", inteso come entità di riferimento del bilancio consolidato, è stato infatti individuato come ambito ideale per la razionalizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali, con particolare attenzione al contenimento dei costi operativi. L'esperienza concreta conferma che il modello adottato, con la presenza di una società capogruppo, possa garantire le più rilevanti economie di funzionamento proprio nei processi di centralizzazione/razionalizzazione infragruppo con la conseguente emersione di economie di scala, ad esempio attraverso la riduzione delle figure apicali utilizzate, e la progressiva rinuncia da parte di tutte le società operative a contratti per prestazioni esterne.

L'assetto centralizzato ha consentito di ridurre i costi degli adeguamenti organizzativi imposti da un numero crescente di norme di grande complessità, che impongono presidi e adempimenti (anticorruzione-trasparenza-gestione dei rischi...), realizzando interventi in grado

di massimizzare l'efficienza a livello di gruppo, e favorendo l'introduzione di assetti operativi e professionalità adeguate.

Il progetto di riorganizzazione ha consentito inoltre di migliorare il coordinamento operativo delle società, e introdotto un assetto coerente con il nuovo sistema di controlli a cui sono sottoposti gli Enti locali e le loro società partecipate, rafforzando tra l'altro le possibilità di esercizio effettivo delle funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo.

Mantenimento della partecipazione:

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del un ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

“Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”

Ravenna Holding sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Gli enti locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. delle reti (Amir, Ravenna Holding, Sis, Team e Unica reti) che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti impianti e dotazioni patrimoniale del sistema del Servizio Idrico Integrato - nonché soci diretti ed indiretti - tramite le Holding ovvero delle medesime società delle reti - della società Romagna Acque - società delle fonti - spa ("RASDF").

Nei DUP (Documenti Unici di Programmazione) sostanzialmente di tutti i comuni soci di RASDF è riportato da diversi anni come obiettivo per la società l'Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di Incorporazione In Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo Idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata Istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n.18/2021.

Il progetto è stato più volte oggetto di definizione come indirizzo e obiettivo che la società RASDF doveva perseguire come risulta

- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2019 punto 3 odg (OBIETTIVI E INDICATORI 2020-2022) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre l'85% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2020 punto 4 odg (OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2021 – PROPOSTA) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 13 ottobre 2021, punto 3 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 E SEGUENTI) come obiettivo 6 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 26 ottobre 2022, punto 4 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023 E SEGUENTI) come obiettivo 4 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 2 agosto 2023, punto 4 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2024 E SEGUENTI) come obiettivo 2 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell'area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall'approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una "motivata istanza", opportunamente integrandola con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali dello scorso maggio. L'approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i comuni ricadenti all'interno delle due province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d'ambito n.86/2020 del

17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall'annualità 2022.

È intervenuta l'approvazione, con deliberazione Arera n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

Di seguito l'approvazione da parte di ATERSIR delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con [Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018](#)), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti ([Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.115 del 28 novembre 2022](#)), Ravenna Holding e Team (rispettivamente [Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023](#)) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. delle reti) le reti, impianti e dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizi Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. delle reti) - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Il cronoprogramma rappresenta la road map per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa – la conferitaria -, delle 5 società Conferenti (c.d. delle reti) – Amir, Unica Reti, Ravenna Holding, Team, Sis, nonché gli enti locali che sono tanto soci della conferitaria che delle società conferenti.

Conclusioni:

- Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

TE.AM S.r.l

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	TE.AM. S.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Società degli assets - Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico integrato, ed impianti connessi;

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Società a partecipazione pubblica

Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche).

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale ARERA trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

TE.AM. è inoltre affidatario del servizio di gestione del Canile intercomunale, dell'infermeria feline e di gestione delle colonie feline degli enti locali soci ad eccezione del Comune di Russi.

Oltre l'80% del fatturato è relativo ai servizi per gli enti locali soci come evidenziato nel prospetto che segue con riferimento all'esercizio 2022:

	2022
RICAVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 604.596,00
RICAVI E TARIFFE GESTIONE CANILE E INFERMERIA FELINA	€ 278457,33
RICAVI DIVERSI (non derivanti da attività nei confronti dei soci - Locazione immobili di proprietà)	€ 39.000,00
TOTALE FATTURATO 2021	€ 974.070,67
% fatturato per attività di interesse generali e strumentali nei confronti di enti soci	95,00%
% fatturato per attività nei confronti di terzi	5,00%

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	€ 0,00
0Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	€ 0,00

	2022	2021	2020
CAPITALE SOCIALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
CAPITALE NETTO	€ 84.555.575,28	€ 84.905.360,00	€ 85.207.478,00
UTILE/PERDITA	-€ 349.784,61	-€ 302.117,00	-€ 233.799,00

FATTURATO	
2019	€ 1.107.757,00
2020	€ 1.030.464,00
2021	€ 984.962,00
2022	€ 951.581,37
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2019	€ 1.351.881,00
2020	€ 1.107.757,00
2021	€ 1.331.252,00
2022	€ 1.349.093,89

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

In merito ai requisiti di cui all'articolo 20 del D.lgs. 175/2016 **si segnalano le seguenti criticità**, già evidenziate in sede dei precedenti piani di razionalizzazione, che tuttavia, si reputa non inficiano la possibilità condizionata di detenere la società:

- **Il fatturato medio degli ultimi 3 esercizi** TE.AM. S.r.l. è società in house, in cui per vincoli statutari, il fatturato è necessariamente relativo a servizi nei confronti degli enti soci. A riguardo si evidenzia che nel 2022 gli unici ricavi “esterni”, derivanti da servizi prestati a terzi, sono ricavi di carattere accessorio, per la locazione di immobili ed aree. Nello specifico, nel 2022 su un fatturato di € 930.462,30 solo € 39.000,00 sono nei confronti di terzi, mentre oltre il 96% dei ricavi deriva da servizi e prestazioni nei confronti dei soci enti locali; Nell'esercizio 2022 il fatturato ha subito un'ulteriore, benché prevedibile, contrazione e ciò farà sì che la media triennale 2020/2021/2022 è inferiore, seppure di poco, alla soglia di cui al TUSP. Come sarà evidenziato, nel corso dell'esercizio 2023 si è addivenuti, ai sensi della motivata istanza all'autorità nazionale ARERA per la modifica del sistema tariffario, alla stipula di una convenzione fra TE.AM. S.r.l., HERA S.p.A. e ATERSIR “per la messa a disposizione di beni ed il finanziamento di opere del SII” che porterà ad un incremento dei corrispettivi che passeranno da € 604.596 del 2022 ad €1.280.976 nel 2023. Ciò farà sì che la media del fatturato tornerà ad essere superiore a quanto previsto dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica;

- **Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti** (Articolo 20 comma 2 lettera b) – Come descritto in sede di piano di razionalizzazione straordinaria, e successivamente in occasione dei piani annuali di revisione ordinaria, la società a seguito della modifica statutaria avvenuta nel mese di dicembre 2011 è amministrata da un amministratore unico che fin da quell'anno svolge l'attività a titolo gratuito, e gran parte delle attività di carattere amministrativo e tecnico sono svolte da personale degli enti soci (o dell'Unione dei Comuni a cui gli enti aderiscono), piuttosto che da personale dipendente, direttamente assunto. Essendo prestazioni che non comportano costi per la società, non vi è evidenza di tale impiego nei bilanci della stessa.

La natura dell'attività, che è prevalentemente legata alla proprietà degli assets del servizio idrico integrato, affidati in gestione a seguito di gara indetta dall'agenzia d'ambito, è tale per cui la presenza di un dipendente avrebbe comportato costi di gestione, che avrebbero gravato ulteriormente sulla situazione economica della società. Si è reputato che l'assenza di dipendenti, pur sostituita da prestazione gratuite, come evidenziato sopra, rappresenti un fattore positivo e non sintomo di ente privo di attività e non necessario per i soci.

- **Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 comma 2 lettera e))**: Come evidenziato anche nei precedenti piani di revisione e come sarà ulteriormente descritto in seguito, la società fin dal 2006 è sempre stata in perdita. La società è da considerarsi di interesse generale (gestione delle reti del servizio idrico integrato), per cui si ritiene che la problematica delle ripetute perdite, vada analizzata soprattutto nel più ampio contesto della sostenibilità economica finanziaria nel medio lungo periodo. In seguito, in modo analogo a quanto fatto nelle relazioni ai piani di razionalizzazione dei precedenti

esercizi, si farà ampia disamina delle prospettive future della società, con particolare riferimento alle cause ed alle azioni poste in essere per limitare o azzerare le perdite.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società è da considerarsi ad interesse generale, ai sensi dell'articolo comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016, in quanto gestisce le reti del servizio idrico integrato.

La società a partire dal 2011 è stata oggetto di importanti interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche nel corso degli esercizi successivi:

La società nel mese di dicembre 2011, su impulso degli enti locali soci, ha modificato il proprio assetto di governance ed è stata trasformata da Società per azioni a società a responsabilità limitata, forma giuridica ritenuta più idonea alle dimensioni societarie. Tale scelta, oltre che dettata dalla volontà di modificare la governance, con un rafforzamento del controllo analogo da parte dei soci pubblici, è stata determinata dall'esigenza di ottenere una forte razionalizzazione dei costi, stante il fatto che i ricavi derivanti dalla gestione dell'attuale core business (società degli assets - Servizio idrico integrato) sono fissati per legge. Il precedente consiglio di amministrazione è stato sostituito con un amministratore Unico a cui non viene corrisposto alcun compenso e la gestione amministrativa, tecnica e contabile viene svolta utilizzando personale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, nell'ambito della propria attività ordinaria, senza compensi aggiuntivi. La scelta di non utilizzare personale dipendente in carico alla società è stata fatta sempre nell'ottica di razionalizzazione dei costi. La razionalizzazione dei costi costituisce obiettivo anche per gli esercizi 2023 e successivi, pur avendo attuato una compressione dei costi amministrativi al livello massimo possibile.

Per quanto riguarda le perdite reiterate, si rimarca nuovamente come queste siano causate esclusivamente dalle modalità di determinazione per legge della tariffa che non remunera tutti i cespiti del patrimonio affidato ad HERA S.p.A. La società, da un punto di vista finanziario, è sana, in quanto produce flussi positivi di cassa che le hanno consentito di effettuare investimenti nel servizio idrico e rifiuti per oltre 3 milioni di euro. Gli interventi di razionalizzazione effettuati a partire dal 2011 ad oggi hanno generato risparmi complessivi di costi per oltre 1 milione di euro, ma è evidente che non è sufficiente a generare risultati economici positivi. I motivi, di tali perdite, come più volte evidenziato, sono da ricercarsi nella impossibilità dei canoni del servizio idrico integrato a coprire i costi per ammortamento dei cespiti concessi in affitto e comodato al gestore (Come da convenzioni con ATERSIR). Il problema è analogo a gran parte delle società degli assets del territorio romagnolo. Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016.

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

La motivazione della mancata remunerazione di parte dei cespiti del servizio idrico integrato, causa delle perdite di Te.Am, come anche di tutte le società analoghe sul territorio romagnolo, è da ricercarsi, come sopra brevemente illustrato, nella modalità con cui furono costituite tali società e nella normativa di settore intervenuta.

Si evidenzia di seguito, sinteticamente, come si è addivenuti all'attuale situazione regolatoria dei canoni:

In merito alla definizione dei corrispettivi dei beni di proprietà degli Enti Locali (rimasti nella proprietà dei medesimi), la cronologia delle fonti normative vede prima la DGR .1550/2003 da cui si desumeva la quantificazione del canone commisurato alle eventuali rate dei mutui ancora in essere (quota capitale e interesse); successivamente è intervenuto l'art.153 del DLgs n.152/2006 di cui si riporta di seguito la stesura iniziale del 2006, dal momento che tale articolo è stato successivamente modificato nel 2014:

ART. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 di tale articolo è esplicitamente riferito alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali dei quali la norma dispone chiaramente l'affidamento del bene in concessione al gestore del servizio, a titolo gratuito: tale gratuità conseguiva dall'assunto che gli oneri gravanti su detti beni, quali ad esempio i mutui, dovessero essere trasferiti al gestore, tenuto a subentrare nei relativi obblighi.

Tuttavia all'atto pratico, **i soggetti intestatari dei mutui gravanti sui beni dei Comuni nella maggior parte dei casi sono rimasti i comuni stessi e quindi il gestore riscuote tramite la tariffa l'ammontare di tali mutui, che corrisponde direttamente alle singole amministrazioni** affinché possano provvedere al relativo pagamento.

In applicazione del summenzionato art.153, in sede di quantificazione del canone di spettanza delle società patrimoniali quali Ravenna Holding, Team, Con.Ami e Unica Reti -, le ex Autorità d'ambito provinciali stabilirono di non valorizzare né in termini di ammortamento né di remunerazione del capitale i conferimenti degli assets idrici di proprietà dei comuni soci avvenuti direttamente sul patrimonio delle società patrimoniali dopo la rispettiva costituzione: l'unica componente in tariffa riconosciuta dal regolatore fu il valore dei mutui accessi dai Comuni gravanti sui beni e trasferiti alla patrimoniale assieme alla proprietà dei medesimi.

Pertanto per i beni conferiti dai Comuni alle Patrimoniali, non gravati da mutui preesistenti, ma rilevanti sul Conto Economico della società attraverso il relativo ammortamento, non fu riconosciuto in tariffa alcun corrispettivo.

Va tuttavia sottolineato che una diversa valorizzazione economica di detti beni e il relativo immediato riconoscimento in tariffa già dai primi anni 2005/2008, avrebbe certamente prodotto, soprattutto nei primi anni di applicazione dei Metodi tariffari previgenti (Metodo Normalizzato prima e Metodo Tariffario Regionale dal 2006), incrementi tariffari significativi.

In sede di revisione straordinaria e dei piani di razionalizzazione periodica si è valutata la possibilità di mantenimento, ma nel contempo di mettere in atto tutti gli interventi possibili per superare e risolvere le criticità sopra delineate.

In sede di documento unico di programmazione uno degli obiettivi che i comuni hanno individuato ed assegnato alla società consiste nella realizzazione di un progetto straordinario di ristrutturazione aziendale. Tale progetto, da anni allo studio, è comune a tutte le società degli assets del servizio idrico integrato dell'Area Romagna, che hanno la medesima problematica di TE.AM. determinata dal sistema tariffario non sufficiente, per le motivazioni sopra delineate, a remunerare il capitale.

Tale progetto consiste nell' incorporazione da parte di Romagna Acque S.p.A. dei cespiti del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore, con lo scopo di fare della società "incorporante" l'unico soggetto proprietario delle reti, con una capacità di investimento molto maggiore rispetto alle singole società patrimoniali.

La realizzazione di tale progetto era subordinata ad una modifica del sistema tariffario da parte dell'autorità nazionale (ARERA) tale da consentire la remunerazione del capitale, quanto meno delle quote di ammortamento.

E' stata in tal senso predisposta una "motivata istanza" all'autorità nazionale.

Siccome ogni modifica in aumento dei canoni alle patrimoniali comporta un incremento delle tariffe a carico degli utenti finali, la gestazione è stata particolarmente complessa e l'accettazione da parte dell'autorità nazionale per il gas e l'energia era tutt'altro che scontata.

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"

Gli enti locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. delle reti (Amir, Ravenna Holding, Sis, Team e Unica reti) che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti impianti e dotazioni patrimoniale del sistema del Servizio Idrico Integrato - nonché soci diretti ed indiretti - tramite le Holding ovvero delle medesime società delle reti – della società Romagna Acque – società delle fonti – spa ("RASDF").

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell'area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall'approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una "motivata istanza", opportunamente integrandola con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali dello scorso maggio.

L'approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i comuni ricadenti all'interno delle due province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d'ambito n.86/2020 del 17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall'annualità 2022.

È intervenuta l'approvazione, con deliberazione Arera n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

Di seguito l'approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con [Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018](#)), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti ([Deliberazione di](#)

Consiglio d'Ambito n.115 del 28 novembre 2022), Ravenna Holding e Team (rispettivamente Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. delle reti) le reti, impianti e dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizi Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. delle reti) - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Il cronoprogramma rappresenta la road map per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa – la conferitaria -, delle 5 società Conferenti (c.d. delle reti) – Amir, Unica Reti, Ravenna Holding, Team, Sis, nonché gli enti locali che sono tanto soci della conferitaria che delle società conferenti.

Cronoprogramma - conferimento reti

azioni	oggetto	periodo	Note operative
Fase 1			
1	<p>Definizione dei perimetri dei rami di azienda da conferire in RASDF</p>	X0	
2	<p>Definizione per ogni ramo d'azienda delle 5 società conferitarie dello sviluppo dei piani economici - finanziari e patrimoniali prospettici</p>	X0	
Fase 2			
3	<p>Definizione della simulazione per la determinazione per i conferimenti delle reti e aumento del capitale di RASDF</p>	X0 + 1 mese	<p>1. Definizione del criterio di valutazione dei singoli rami di azienda da conferire (tenuto conto delle indicazioni del perito, già individuato e facente parte del gruppo di lavoro, che dovrà valutare tali beni ai sensi di legge);</p> <p>2. Definizione del criterio di valutazione della conferitaria RASDF;</p> <p>3. Ipotesi di determinazione del valore delle nuove azioni con calcolo del sovrapprezzo;</p> <p>4. Simulazione delle modalità di correlazione delle nuove azioni con gli utili generati dal rispettivo perimetro conferito: criteri di calcolo;</p> <p>5. Ipotesi di definizione dei diritti di voto (ridotti o limitati ad un tetto massimo) spettanti alle azioni correlate al fine di mantenere inalterato gli equilibri territoriali della compagine sociale;</p> <p>6. Simulazione di riassegnazione delle azioni correlate delle c.d. società delle reti agli enti locali soci delle medesime.</p> <p>7. Con la definizione del valore di conferimento dei rami di azienda da parte del perito e del valore della conferitaria da parte del consulente che vorrà individuare il cda, si potranno definire i valori del sovrapprezzo, i diritti di voto spettanti alle azioni correlate ed il metodo di riassegnazione delle azioni enti locali.</p>
4	<p>Esame della</p>	X0 + 1	

	definizione da parte del coordinamento soci di RASDF	determinazioni finali delle varie condizioni per il conferimento e l'emissione delle azioni ai conferenti	mese	
5	Trasmissione documentazione al perito da parte delle società interessate	I Consigli di amministrazione delle società delle reti consegneranno al perito la documentazione	X0 + 1 mese	I cda dovranno approvare la situazione patrimoniale alla data di riferimento (1) con la quale il perito assumerà la valutazione nella perizia di stima ex art. 2343 ter comma 2 lett. b) del cod.civ.
6	Valutazione RASDF	Il cda di RASDF da incarico per la valutazione del capitale economico di RASDF	X0 + 2 mesi	La valutazione del capitale economico di RASDF è funzionale alla determinazione del rapporto di cambio fra valore conferiti e azioni da assegnare alle società delle reti conferenti
7	Consegna valutazioni	Il perito consegna la valutazione delle reti e l'esperto, individuato ai sensi di legge, consegna la valutazione del capitale economico di RASDF	X0 + 2 mesi	
8	Il cda di RASDF predispone la relazione per aumento capitale e convoca assemblea straordinaria dei soci	Ai sensi combinato disposto art. 2440 e 2441 del cod.civ. il cda predispone relazione per aumento capitale sociale e convoca l'assemblea dei soci. La convocazione dell'assemblea dei soci sarà effettuata in data utile per raccogliere le preventive autorizzazioni degli organi competenti tanto dei soci (sia di RASDF che delle società delle reti)	X0 + 3 mesi	L'art. 2441 cod. civ prevede che, come nel caso di specie, il conferimento avvenga in natura con esclusione ex lege del diritto di opzione, il cda deve predisporre apposita relazione ai soci, illustri i motivi del conferimento in natura ed i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni assegnate alle società delle reti conferenti. Inoltre, la relazione prevederà le modifiche dello statuto di RASDF conseguenti. La relazione, a termini di legge, va comunicata 30 gg prima dell'assemblea al collegio sindacale, (che deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni) e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché va depositata 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale.
Fase delle autorizzazioni				Questa fase prevede che gli organismi competenti di RASDF e dei rispettivi soci, nonché gli organismi delle società delle reti e dei rispettivi soci (che sono gli stessi soci di RASDF) siano chiamati a deliberare l'autorizzazione all'operazione.
9	Coordinamento soci RASDF	Ai sensi dell'art. 6.4 della Convenzione ex art. 30/267 il Coordinamento soci approva la deliberazione di aumento del capitale sociale	X0 + 4 mesi	Il coordinamento soci in occasione dell'assemblea straordinaria riceverà la relazione ex art. 2441 cod. civ contenente tutte le informazioni per l'aumento del capitale sociale per la modifica dello statuto di RASDF e dovrà approvarlo di modo che i soci possano esprimersi per la relativa deliberazione
10	Deliberazioni dei consigli comunali	I consigli comunali sono (i) dei soci di RASDF e (ii) dei soci delle società delle reti che sono i medesimi	X0 + 4 mesi	I tempi di deliberazione degli enti locali sono previsti in un arco di tempo utile rispetto le scadenze elettorali del 2024
11	Autorizzazioni delle società delle reti	Nelle società delle reti, l'autorizzazione al conferimento dei rami di azienda del SII spetta all'assemblea dei soci	X0 + 6 mesi	

12	Il collegio sindacale di RASDF	Deposita la propria relazione art. 2441 cod civ.	X0 + 7 mesi	
13	Assemblea straordinaria di RASDF	Si tiene l'assemblea straordinaria di RASDF che aumenta il capitale sociale, emette le azioni a favore dei conferenti	X0 + 8 mesi	All'assemblea partecipano i soci di RASDF
14	Conferimento delle reti	Contestualmente all'assemblea dei soci si terrà l'atto di conferimento delle reti	X0 + 8 mesi	A margine dell'assemblea seduta stante i legali rappresentanti delle società delle reti sottoscriveranno le azioni di nuova emissione di RASDF
15	Relazione congruità	Il cda entro 30 gg rilascia la propria relazione ex art. 2343 ter cod. civ.	X0 + 10 mesi	Il cda deve verificare che non si siano verificati fatti di rilievo tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti
I tempi sono indicativi.				

Al termine di ciò, esemplificando, il patrimonio di TEAM, sarebbe composto esclusivamente dagli immobili ove ora sorge il canile, da un immobile concesso in locazione commerciale ad HERA stessa per il servizio ambientale e dalle azioni di Romagna Acque ricevute in concambio.

La società, a questo punto, salvo operazioni straordinarie non attualmente prevedibili, non avrà più le caratteristiche previste dal D.lgs 175/2016, per poter essere detenuta dagli enti locali soci. Dovrà pertanto sciogliersi e retrocedere ai comuni gli immobili residui e le immobilizzazioni finanziarie.

CONCLUSIONI:

- Si conferma la volontà e la possibilità di detenere la società **fino alla realizzazione del progetto di aggregazione dei cespiti del servizio idrico integrato in capo ad un unico ente, come sopra delineato;**
- La società, ai sensi dello statuto approvato nel dicembre 2011 aveva durata fino al 31/12/2023. Tale data era legata alla durata dell'affidamento all'attuale gestore del servizio idrico integrato, ora prorogato al 2028, e dovrà essere aggiornata per consentire la realizzazione del progetto di cui sopra e delle operazioni successive, che difficilmente si potranno concludere nell'esercizio 2023.
- Nei primi mesi del 2023 dovrà essere convocata assemblea straordinaria per procedere alla proroga della durata delle società e contestualmente procedere ad una revisione dello statuto, anche prevedendo meccanismi di controllo più efficaci in vista dell'importante intervento di carattere straordinario che attende la società ed i soci.
- **Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione pur subordinata alla realizzazione di quanto sopra.**

DELTA 2000 Soc. Cons. A R.L.

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	DELTA 2000 Soc. Cons. A R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	L'attività della società è finalizzata all'ideazione, attuazione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività. I principali ambiti di intervento sono agricoltura e pesca, ambiente e territorio, turismo e cultura, industria e artigianato, risorse umane, cooperazione territoriale, progetti integrati.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	X
--	---

Società misto pubblica a prevalente partecipazione pubblica

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2015. Si ritiene la partecipazione indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente in quanto la società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, quale strumento operativo di supporto agli Enti pubblici locali e alle imprese del territorio, per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a progetti o iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare la integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno per elevare l'impatto degli interventi programmati.

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	7
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	3.804
2021	1.184
2020	7.235
2019	6.698
2018	6.088

Costo del personale	326.522
Compensi amministratori	45.000
Compensi componenti organo di controllo	18.660

FATTURATO	
2022	1.096.235
2021	851.803
2020	721.905
FATTURATO MEDIO	889.981

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire l'equilibrio economico-gestionale.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

La disciplina sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata modificata con la legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018, articolo 1, commi 721-724) al fine di attenuare la portata di taluni obblighi previsti dal Testo unico approvato con il decreto legislativo n.175 del 2016. In particolare il comma 724 amplia l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che le disposizioni dell'art. 20 non si applichino alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, cioè i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

DELTA 2000 Srl è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nella citata disposizione transitoria recepita all'art. 26 comma 6-bis del modificato DL. 175/2016.

Mantenimento della partecipazione

La società è stata costituita in attuazione dell'art 31 del regolamento CE n.13/2013- Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6, in sede di revisione straordinaria si è ribadita la possibilità di mantenere la partecipazione. Anche in sede di analisi volta alla predisposizione della revisione ordinaria si rileva il rispetto dei parametri gestionali e di attività che consentono di detenere la partecipazione.

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC.CONS. A R.L.

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A R.L
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Progettazione e gestione di iniziative di formazione, iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti sviluppo sociale ed economico del territorio.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

La società è a totale partecipazione pubblica e svolge una rilevante parte della sua attività nei confronti di categorie svantaggiate, organizzando corsi per minori in dispersione scolastica, attività rivolte all'accompagnamento, orientamento e costituzione di tirocini aziendali.

La società opera nel campo dei servizi formativi contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e per l'innovazione sul territorio. Il successivo art. 38, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

L'art. 39 della sopra richiamata Legge Regionale, inoltre, attribuisce ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di gestione in materia di formazione professionale in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate. Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, proponendo diverse tipologie di percorsi:

- qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n. 5/2010;

- riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo, in collaborazione anche con i Servizi provinciali per l'impiego e attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati;
- progetto regionale per donne vittime di violenza nel corso del 2020, coordinato dalla Scuola A. Pescarini in collaborazione con le Associazioni che si occupano del tema, tra cui SOS Donna a Faenza;
- sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91.;
- qualifica per Operatore socio-sanitario quasi in esclusiva sul territorio provinciale;
- educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

Come deliberato nel precedente piano di revisione degli organismi partecipati al 31/12/2022, che qui si intende richiamato, la società non è configurabile come in "*controllo pubblico*", in quanto non si presentano le condizioni previste dall'art. 2 primo comma lettere b) e m), né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti.

Tuttavia, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, tutte le condizioni di seguito elencate sono rispettate:

- le nomine del CDA rispettano le norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 e non percepisce compenso;
- non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- non vengono corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non si attribuiscono deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso;
- non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione.

La società ha incaricato un consulente esterno per apportare modifiche allo Statuto societario coerenti con i punti sopra elencati in data 29/06/2023 con delibera di Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo statuto della società

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2022

	2022	2021	2020
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 471.905,00	€ 406.220,00	€ 352.110,00
UTILE/PERDITA	€ 65.685,00	€ 54.111,00	€ 11.801,00

FATTURATO	
2019	€ 3.672.391,00
2020	€ 3.128.660,00
2021	€ 3.814.795,00
2022	€ 3.707.481,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2019	€ 3.616.582,00
2020	€ 3.091.099,00
2021	€ 3.690.518,00
2022	€ 3.582.324,00

SPESE DI PERSONALE	
2019	€ 1.404.402,00
2020	€ 1.126.220,00
2021	€ 1.149.092,00
2022	€ 1.185.462,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto: a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a); b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b); c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire l'equilibrio economico-gestionale (per approfondimenti si veda paragrafo 3.4 della Relazione Tecnica). g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).
I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), e ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale. Per tutte le motivazioni fin qui richiamate si prevede di mantenere la partecipazione senza necessità di intervento.

Conclusione:

Anche in sede di revisione straordinaria si confermata la possibilità di detenere la partecipazione, avendo la società un ruolo di importanza sociale nei confronti di attività rivolte a categorie svantaggiate, ove strutture private non hanno interesse a operare o possono avere difficoltà.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune di Russi intende avviare nei primi mesi del 2024 un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in Angelo Pescarini nel senso di controllo pubblico congiunto.

BASSA ROMAGNA CATERING SPA

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	BASSA ROMAGNA CATERING SPA
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Realizzazione e gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione collettiva - fornitura di pasti agli enti pubblici soci, gestione del servizio di mensa interaziendale del territorio.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

Società mista pubblico privata

La società è stata oggetto di importante intervento di razionalizzazione organizzativa e gestionale nel corso del 2014 e 2015 a seguito della gara a doppio oggetto per l'affidamento dei contratti di fornitura dei pasti per le mense scolastiche e per i servizi assistenziali gestiti dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Importanti interventi di contenimento dei costi ed incremento del fatturato. La scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto ora prescrive l'articolo 17 del D.lgs 175/2016

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2022

	2022	2021	2020
CAPITALE SOCIALE	€ 774.675,00	€ 774.675,00	€ 774.675,00
CAPITALE NETTO	€ 1.498.839,00	€ 2.672.429,00	€ 2.167.234,00
UTILE/PERDITA	€ 76.411,00	€ 505.191,00	€ 83.836,00

Numero medio dipendenti	101
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 1.989.744,00
Compensi amministratori	€. 50.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€.10.500,00

FATTURATO	
2019	€ 9.005.548,00
2020	€ 6.152.576,00
2021	€ 8.143.873,00
2022	€ 8.736.330,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2019	€ 8.065.068,00
2020	€ 6.034.235,00
2021	€ 7.498.577,00
2022	€ 2.211.861,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Gli obiettivi, ed i vincoli gestionali sono stati esplicitati e definiti in sede di affidamento, a seguito della gara a doppio oggetto di cui la società risulta essere aggiudicataria.

I risultati conseguiti nel 2021 confermano la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

In sede di revisione straordinaria si è rilevata la conformità a tutti i parametri previsti dall'rt.24 e la possibilità di mantenimento della partecipazione.

La scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto ora prescrive l'articolo 17 del D. Lgs 175/2016.

Sono rispettati tutti i parametri di cui all'art. 5 del TU, ed in particolare quello di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come evidente dai bilanci della società, che tra l'altro garantisce un costante flusso di dividendi.

Conclusione:

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione

LEPIDA SCPA

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	LEPIDA SCPA
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Attività operativa per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni e in conformità agli obiettivi europei.

Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione sono qualificate come di primario interesse generale dall'art. 3, c. 2 del D.lgs. 259/2003 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 c. 1 D. Lgs. 259/2006).

La società è stata costituita con il modello "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza (95,6412%), e dagli Enti locali del territorio regionale, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione

pubblica. Lepida S.c.p.A è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione EmiliaRomagna ed è, inoltre, assoggettata al controllo analogo congiunto tra le Pubbliche Amministrazioni socie, allo scopo di esercitare il coordinamento delle attività, la supervisione e il controllo delle stesse.

Lepida S.c.p.A, infine, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel Documento

di economia e finanza regionale (DEFER), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'EmiliaRomagna; collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla

diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet e alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale; supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2022

	2022	2021	2020
CAPITALE SOCIALE	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00
CAPITALE NETTO	€ 73.125.434,00	€ 73.841.727,00	€ 73.299.833,00
UTILE/PERDITA	€ 283.704,00	€ 536.895,00,00	€ 61.229,00

FATTURATO	
2019	€ 60.821.768,00
2020	€ 60.583.006,00
2021	€ 68.184.400,00
2022	€ 72.828.124,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2019	€ 60.775.393,00
2020	€ 60.443.130,00
2021	€ 67.093.654,00
2022	€ 72.717.608,00

Numero medio dipendenti	655
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 26.052400,00
Compensi amministratori	€. 35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	€.35.000,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire l'equilibrio economico-gestionale (per approfondimenti si veda paragrafo 3.8 della Relazione Tecnica). In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, nell'ambito del CPI (Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento), luogo del controllo analogo congiunto di Lepida scpa. Ciò consente di razionalizzare il processo di definizione e controllo degli obiettivi assegnati, evitando l'attribuzione alla società di indirizzi diversificati da parte dei numerosi soci. g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), in quanto la società ha già posto in essere nel corso del 2018 un'operazione di aggregazione. Infatti, con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida con contestuale trasformazione di Lepida in Scpa. Tale processo rientra nell'ambito del riordino delle società in house, che la Regione Emilia Romagna aveva avviato con delibera n° 924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n° 190/2014.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

La società ai sensi del DLgs 175/2016 può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società strumentale agli enti per la realizzazione, fornitura ed erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni.

Conclusione:

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione

Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. S.r.l. CONSORTILE

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo Gestione delle reti relativi al trasporto pubblico locale e attinenti alla mobilità, con finalità di affidarli in gestione a imprese terze assegnatarie del servizio pubblico locale.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
---	---

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
--	---

AMR è stata costituita in attuazione del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e ss.mm.ii., al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale: infatti è considerata a partecipazione obbligatoria e fondamentale per l'assolvimento delle funzioni inerenti al trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore.

Ai sensi dell'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni. La partecipazione del Comune alla società, inoltre, si configura quale obbligatoria e necessaria, allorché i soci "devono" partecipare alla società in virtù di quanto disposto dalle citate normative e dallo Statuto stesso.

Alla luce di quanto sopra richiamato, si può qualificare AMR come società a partecipazione pubblica di diritto speciale rispetto sia al diritto comune delle società, sia alla disciplina delle società pubbliche contenuta nel TUSP.

Come deliberato anche nei precedenti piani di revisione, che qui si intendono richiamati, la società non si configura come "in controllo pubblico", in quanto nessun socio possiede una partecipazione di controllo, né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che definiscano una situazione di controllo in essere. Non si verificano, quindi, le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del D.lgs. 175/2016.

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo alcune delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano triennale, applica il Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), nessun compenso viene riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente.

Infine, è stato attribuito mandato all'Amministratore unico di procedere con una proposta all'assemblea dei soci di AMR di un testo aggiornato dello statuto sociale. Tale statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022 e riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società "a controllo pubblico";
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto in un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti da porre in approvazione (dato l'alto numero di Soci);

la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie della mobilità" nella regione Emilia-Romagna - stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2022

	2022	2021	2020
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 3.622.296,00	€ 3.503.072,00	€ 3.340.615,00
UTILE/PERDITA	€ 119.223,00	€ 162.457,00	€199.942

FATTURATO	
2019	€ 59.151.270,00
2020	€ 62.267.390,00
2021	€ 70.774.477,00
2022	€ 69.716.875,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2019	€ 59.314.302,00
2020	€ 62.051.297,00
2021	€ 70.614.253,00
2022	€ 69.799.768,00

SPESE DI PERSONALE	
2019	€ 1.208.627,00
2020	€ 1.238.682,00
2021	€ 1.258.603,00
2022	€ 1.386.296,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto: a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a); b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b); c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); e) la società ha prodotto un risultato medio negli ultimi tre anni positivo; f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società normalmente garantisce il pieno equilibrio economico-gestionale (la perdita rilevata nel 2019 è di natura straordinaria, imputabile alla svalutazione prudenziale di un credito vantato nei confronti di un comune socio, ma la società si è riservata di attivare ulteriori procedure di verifica sulla possibilità di recupero del credito); g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), in quanto la società ha già posto in essere un'operazione di aggregazione con effetto dal 16/01/2017 ai sensi dell'art. 23 comma 4 della L.R. 9/2013 come modificato dalla L.R. 17/2014 art. 27 comma 1.

Il piano di revisione straordinaria ha confermato, a maggior ragione a seguito dell'intervento di aggregazione, la possibilità di mantenere la partecipazione in quanto è società a scopo di lucro che svolge funzioni previste dall'Agenzia della mobilità.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale (recuperando anche la perdita registrata nel 2019), inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g).

Si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione senza alcun tipo di razionalizzazione.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune di rUSSI intende avviare nei primi mesi del 2024 un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in AMR nel senso di controllo pubblico congiunto.

Conclusione:

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale (recuperando anche la perdita registrata nel 2019), inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g).

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016**

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

ASER S.R.L.

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	ASER S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di impresa funebre

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo del resto appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapposibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Aser Srl svolge non svolge servizi cimiteriali e necroscopici, nè direttamente nè attraverso società controllate o collegate, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 della L. R. n. 19/2004 e dell'art.26 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Il comma 3° prevede unicamente che i "servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate" non possono essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre "anche attraverso società controllate o collegate". La normativa non prevede invece alcun altro caso di rilievo del controllo o collegamento societario. Ravenna Holding S.p.a. non svolge alcuna attività (nè il suo Statuto prevede alcunchè) inerenti a servizi funeri, cimiteriali, necroscopici. Tutte le società del gruppo hanno adottato PTPCT. Si evidenzia del resto che nel 2012 AGCM chiese a Ravenna Holding da informazioni in merito ai rapporti di gruppo e tra i due soggetti controllati, attività commerciale di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali, senza alcun ulteriore seguito alla luce della risposta inviata.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Aser S.r.l. ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità (come evidenziato al successivo paragrafo 03.02.). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBIDA - MOL, Utile Netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità, come sotto riportati. Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Aser ha pienamente rispettato.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 52,5%	44,70%	45,50%	45,30%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 3,0	1,4	1,4	1,2
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=4,0	2,0	2,3	1,8

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Aser S.r.l. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	793.857
Compensi amministratori	41.846
Compensi componenti organo di controllo	21.281

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	307.559
2021	240.556
2020	273.374
2019	279.580
2018	295.974

FATTURATO	
2022	2.867.956
2021	2.821.457
2020	2.888.045
FATTURATO MEDIO	2.859.153

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	2.734.787	2.838.709	2.888.045	2.821.457	2.867.956
Acquisti	-654.520	-701.151	-752.919	-741.802	-724.432
Servizi e godimento beni di terzi	-714.195	-783.521	-743.550	-699.703	-731.781
Oneri diversi di gestione	-107.012	-91.556	-95.167	-93.708	-93.312
Totale costi operativi esterni	-1.475.727	-1.576.228	-1.591.636	-1.535.213	-1.549.525
Valore Aggiunto	1.259.060	1.262.481	1.296.409	1.286.244	1.318.431
Costo del personale (compreso distacchi)	-755.056	-788.648	-776.988	-839.276	-800.787
EBITDA = Margine operativo lordo	504.004	473.833	519.421	446.968	517.644
Ammortamenti e acc.ti	-80.546	-70.158	-135.218	-94.882	-77.307
EBIT = Risultato operativo	423.458	403.675	384.203	352.086	440.337
Gestione finanziaria	-1.212	-572	-357	-54	3.315
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	422.246	403.103	383.846	352.032	443.652
Risultato ante imposte	422.246	403.103	383.846	352.032	443.652
Imposte dell'esercizio	-126.272	-123.523	-110.472	-111.476	-136.093
Risultato netto	295.974	279.580	273.374	240.556	307.559

Risultano confermabili inoltre i risultati della programmazione economica pluriennale 2023-2025 che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in

considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato agli impatti dell'aumento inflazionistico, che ha portato alla revisione dei prezzi di beni e servizi, e che ha accentuato le difficoltà di approvvigionamento di molti prodotti, a cui si aggiungono le criticità ed i danni provocati dall'alluvione e dal dissesto idrologico che a partire dal 2 maggio 2023 hanno colpito il territorio romagnolo, con ingenti danni al patrimonio pubblico e privato di enti, imprese e famiglie.

La società nei budget 2023-2025 ha previsto di chiudere l'esercizio 2023 con un utile pre-imposte pari a circa 274 mila euro e un utile netto pari a 172 mila euro. Per gli anni successivi le previsioni evidenziano un utile pari a circa 180 mila euro.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio - lungo termine (dal 2012).

Mantenimento della partecipazione:

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre".

Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte (dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

"... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.

L'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi".

Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" - su disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non dovendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di autovincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto compatibile, quelli delle altre società del pubblico sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell' "Area Contratti" del PTPCT).

Nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy (prevedendo passaggi in Cda a scadenze fisse annue), con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale.

Si consideri inoltre che, come statutariamente previsto:

- a) Aser S.r.l. assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa €. 30.000 annui);
- b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con i comuni soci in corso da diversi anni (con destinazione dell'1% del fatturato societario).

La presenza di Aser S.r.l., in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

Conclusione:

- Si ritiene che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società ASER S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelazionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione".

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali - consentita espressamente dall'art. 100 comma 1 bis del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. per le "società che gestiscono farmacie comunali" - è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

La sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

Nel 2022 è stata deliberata l'apertura di una nuova farmacia comunale in località Casemurate a Ravenna.

Il Comune di Ravenna a dicembre 2022 ha approvato la Revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Ravenna per l'anno 2022, urbane e rurali. Contestualmente è stato dato atto che sulla sede n. 46 (corrispondente ora alla Frazione Bastia e Mensa Matellica), il Comune intende esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 475/68 per il tramite di Ravenna Farmacie S.r.l., come estensione del contratto di servizio in essere.

La sede di farmacia era stata oggetto di numerose reiterazioni di concorso a livello nazionale andate deserte.

Si evidenzia in proposito che le valutazioni effettuate sotto il profilo economico in relazione alla programmazione per i prossimi esercizi confermano la sostenibilità economica dell'operazione, nell'ambito complessivo della gestione, e confermano le aspettative positive relativamente al risultato economico ottenibile a seguito dell'apertura della nuova farmacia comunale, pur nell'ambito della caratterizzazione sociale di Ravenna Farmacie di assicurare il servizio farmaceutico anche in zona di minore appetibilità economica.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta una scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Gli affidamenti in house a Ravenna Farmacie S.r.l. risalgono a molti anni prima dell'adozione del sistema di iscrizione delle amministrazioni affidanti ex art. 192 del D.Lgs. n. 175/2016, motivo per il quale si ritiene che non debba essere presentata istanza ad Anac in quanto tale disposizione è riferita ai nuovi affidamenti effettuati a partire dalla data in cui scatta l'obbligo di iscrizione.

ANAC ha infatti disposto che a partire dal 30 ottobre 2017 scattasse l'obbligo di iscrizione per i soggetti intenzionati ad affidare nuovi servizi in house, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché del principio generale del tempus regit actum. Nelle Linee Guida n. 7 Anac (delib. 951/2017) si precisa che (9.3.) "fino alla data di cui al punto 9.2., ovvero al 30 ottobre 2017, i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni cui all'art. 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici". Sul punto si può richiamare a riscontro la circolare Utilitalia 00906/GL del 5.10.2017 al paragrafo "9. Entrata in vigore".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Farmacie Srl ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità: sotto riportato:

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<=16,5%	15,3%	16,0%	15,3%

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Farmacie si deve tenere conto delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Farmacie S.r.l. e la verifica del loro raggiungimento no consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti (e)	182
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale	8.454.034,00
Compensi amministratori	€ 34.860,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 40.344

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	1.237.113
2021	638.084
2020	310.359
2019	599.341
2018	624.582

FATTURATO	
2022	78.195.136
2021	73.210.996
2020	69.892.556
FATTURATO MEDIO	73.766.229

SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART.20, CO.2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

SOSTENIBILITA' ECONOMICA FINANZIARIA

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi cinque anni :

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	68.176.381	69.431.292	69.892.556	73.210.996	78.195.136
Acquisti	-54.116.955	-54.923.367	-55.926.798	-57.989.096	-61.985.868
Servizi e godimento beni di terzi	-3.546.803	-3.869.521	-4.048.458	-4.481.041	-4.788.480
Oneri diversi di gestione	-238.357	-228.666	-242.894	-277.319	-272.603
Totale costi operativi esterni	-57.902.115	-59.021.554	-60.218.150	-62.747.456	-67.046.951
Valore Aggiunto	10.274.266	10.409.738	9.674.406	10.463.540	11.148.185
Costo del personale compreso distacchi	-8.237.541	-8.371.870	-8.179.930	-8.473.669	-8.454.034
EBITDA = Margine operativo lordo	2.036.725	2.037.868	1.494.476	1.989.871	2.694.151
Ammortamenti e acc.ti	-1.166.577	-1.184.806	-1.120.064	-1.121.659	-1.111.692
EBIT = Risultato operativo	870.148	853.062	374.412	868.212	1.582.459
Gestione finanziaria	17.602	6.946	36.895	23.468	54.621
Risultato ante imposte	887.750	860.008	411.307	891.680	1.637.080
Imposte dell'esercizio	-263.168	-260.667	-100.948	-253.596	-399.967
Risultato netto	624.582	599.341	310.359	638.084	1.237.113

L'andamento della gestione 2022 è positivo ed i risultati sono in crescita rispetto all'esercizio precedente.

La gestione è stata ancora condizionata dall'emergenza sanitaria, specialmente nella prima parte dell'esercizio, A ciò si sono aggiunte le problematiche derivanti dalle conseguenze della situazione geopolitica internazionale, relativamente all'approvvigionamento e alla consegna di molti prodotti medicinali e di prodotti dell'area salutistica per la mancanza di materie prime, per l'aumento esponenziale dei costi di produzione e trasporto.

La società è stata comunque capace di incrementare il fatturato e ottenere ottimi risultati, grazie alla combinazione positiva delle strategie attuate, all'oculata gestione e alle scelte di massima prudenza adottate negli esercizi passati, oltre che di alcune componenti straordinarie in parte legate alla buona gestione dell'emergenza Covid, ed in parte legate ad eventi straordinari dell'anno che si sono conclusi con esito positivo.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dagli impatti della emergenza sanitaria, oltre che dalle conseguenze del conflitto bellico in Ucraina, che hanno determinato forti rincari dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

I risultati degli esercizi 2023-2025 saranno influenzati dalla ipotizzata graduale ripresa economica del mercato farmaceutico e dalla capacità dell'azienda di ampliare e migliorare nel tempo il fatturato dell'area distributiva all'ingrosso, confidando altresì sul mantenimento del positivo trend di vendite delle Farmacie nell'area extra SSN, anche grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni ed a quelli previsti a budget.

E' previsto per il triennio 2023-2025 che la società sarà in grado di raggiungere risultati positivi.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor

negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)

- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Con riferimento all'indebitamento verso banche, pur a fronte di un saldo attivo di cash pooling di quasi cinque volte il valore del debito, si evidenzia che detto indebitamento è stato acceso nel 2009, per finanziare l'acquisto dell'immobile che ospita una farmacia comunale. I flussi finanziari a servizio di detto debito non sono rilevanti. Negli anni non è stata valutata per Ravenna Farmacie la possibilità di dismissione anticipata del finanziamento, vista l'irrilevanza dei flussi di cassa periodici per il rimborso delle rate di mutuo in rapporto al complessivo ammontare dell'indebitamento delle società e dei flussi finanziari in uscita per i medesimi periodi, anche per l'ininfluenza degli interessi passivi addebitati.

Le disponibilità di Cash Pooling sono state utilizzate, infatti, anche da Ravenna Farmacie, come fonte di finanziamento per operazioni di investimento in attività immobilizzate, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti a medio – lungo termine.

Mantenimento della partecipazione:

"...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)." (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330)

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, si osserva che ad esempio il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "pubblicistica" di Ravenna Farmacie Srl.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private;
- che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in

linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

La presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Il contesto del settore della distribuzione farmaceutica e gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche impongono di valutare possibili operazioni di aggregazione/integrazione della società Ravenna Farmacie S.r.l. con la società S.F.E.R.A. S.r.l. che gestisce le farmacie comunali per il Comune di Faenza.

E' stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra le due società e in tale ambito è stato affidato ad un soggetto esterno l'analisi e la verifica sotto il profilo organizzativo ed economico. La documentazione è al vaglio dei soci interessati.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Farmacie S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA ENTRATE S.P.A.

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	RAVENNA ENTRATE S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall' Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

L'art. 19 dello Statuto societario in caso di nomina di organo amministrativo collegiale prevede delibera motivata dell'Assemblea. La Corte rileva che in tal caso l'art. 11 comma 4 del TUSP prevede di tenere conto "delle esigenze di contenimento dei costi". Inoltre la medesima

disposizione prevede che in caso di organo amministrativo collegiale il rispetto dell'equilibrio di genere (l'art. 19 dello Statuto stabilisce che il Cda sia costituito ""per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato""). Si evidenzia che al momento risulta nominato un Amministratore Unico, per cui quanto sopra evidenziato non appare - nell'attuale contesto - applicabile.

Fermo restando che gli enti, laddove dovessero determinarsi in futuro per un organo collegiale, terranno in ogni caso in conto le disposizioni legislative sopraindicate, verrà comunque conformato lo statuto societario alla prima occasione utile.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Entrate Spa ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo), anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016, al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità, sotto riportato.

Per questo indicatore è stato individuato un parametri soglia che Ravenna Entrate ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 92,0%	86,0%	82,6%	86,7%

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Entrate S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Entrate S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

un Amministratore Unico, per cui quanto sopra evidenziato non appare - nell'attuale contesto - applicabile. Fermo restando che gli enti, laddove dovessero determinarsi in futuro per un organo collegiale, terranno in ogni caso in conto le disposizioni legislative sopraindicate, verrà comunque conformato lo statuto societario alla prima occasione utile.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	44
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale	€ 1.583.327,00
Compensi amministratori	€ 39.520,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 17.105,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	198.368
2021	230.954
2020	199.499
2019	180.733
2018	95.155

FATTURATO	
2022	4.587.270
2021	3.927.239
2020	3.928.846
FATTURATO MEDIO	4.147.785

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi cinque anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	4.270.051	5.236.929	3.928.846	3.927.239	4.587.270
Acquisti	-36.277	-39.528	-27.121	-33.518	-33.864
Servizi e godimento beni di terzi	-2.787.411	-3.332.991	-2.010.779	-1.797.953	-2.449.318
Oneri diversi di gestione	-35.291	-17.344	-17.986	-17.405	-29.818
Totale costi operativi esterni	-2.858.979	-3.389.863	-2.055.886	-1.848.876	-2.513.000
Valore Aggiunto	1.411.072	1.847.066	1.872.960	2.078.363	2.074.270
Costo del personale compreso distacchi	-1.239.880	-1.547.210	-1.580.625	-1.700.465	-1.776.776
EBITDA = Margine operativo lordo	171.192	299.856	292.335	377.898	297.494
Ammortamenti e acc.ti	-40.256	-36.479	-36.946	-49.090	-32.979
EBIT = Risultato operativo	130.936	263.377	255.389	328.808	264.515
Gestione finanziaria	3.051	3.188	2.943	3.045	14.227
Risultato ante imposte	133.987	266.565	258.332	331.853	278.742
Imposte dell'esercizio	-38.832	-85.832	-58.833	-100.899	-80.374
Risultato netto	95.155	180.733	199.499	230.954	198.368

Nell'esercizio 2022 sono riprese integralmente le attività che nei due anni precedenti erano rimaste "sospese" con legge nazionale o da direttive dall'Amministrazione Comunale per far

fronte all'emergenza sanitaria, in particolare quelle connesse alla riscossione coattiva delle entrate affidate.

Gli effetti economici legati alla ripresa delle attività sono maturati con prevalenza nella seconda metà dell'esercizio e continueranno a produrre i loro effetti negli esercizi successivi.

Si rileva che la società si è messa a disposizione della Provincia di Ravenna (socio della controllante Ravenna Holding S.p.A.) per individuare le più efficienti modalità per la gestione e per garantire l'attività di riscossione delle sanzioni amministrative della Provincia di Ravenna, in una ottica di efficientamento e di valorizzazione delle sinergie operative. E' confermata la partenza dell'affidamento del servizio dal 1° luglio 2023, relativamente alla sola attività di riscossione coattiva delle sanzioni, a cui si aggiungerà, dal 1° gennaio 2024, anche tutta l'attività ordinaria di gestione.

Le proiezioni economiche per il periodo 2022-2024 sono state determinate considerando gli obiettivi definiti dal Comune di Ravenna e le condizioni disciplinate dal vigente contratto di servizio.

Le proiezioni economiche per il periodo 2023-2025 sono state determinate considerando gli obiettivi definiti dal Comune di Ravenna e le condizioni disciplinate dal vigente contratto di servizio. Il Budget 2023-2025 considera anche attività aggiuntive rispetto a quelle attualmente svolte, relative all'affidamento diretto da parte della Provincia di Ravenna per il servizio di gestione e riscossione delle sanzioni amministrative di propria competenza.

In conformità alla "Mission" della società orientata all'erogazione di un efficace, efficiente ed economico servizio di riscossione delle entrate e dei tributi di competenza del Comune di Ravenna, pur non perseguendo la massima remunerazione del capitale (la cui salvaguardia costituisce tuttavia un presupposto fondamentale che deve essere necessariamente coniugato alle finalità istituzionali) Ravenna Entrate ha previsto risultati netti per il triennio 2023-2025 positivi in grado di garantire l'equilibrio economico, che è considerato un obiettivo minimo inderogabile.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato

- dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
 - 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
 - 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
 - 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Mantenimento della partecipazione:

Ravenna Entrate S.p.A. è una "società in house" che svolge il servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, affidatole con apposito contratto di servizio dal Comune di Ravenna.

La società Ravenna Entrate è da ritenersi strettamente necessaria per il raggiungimento del fine dell'ente, in quanto esclusivamente dedicata all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi del Comune di Ravenna.

Ai fini dell'affidamento in house, il Comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore.

Si evidenzia che Anac ha dato positivo riscontro dell'avvenuta iscrizione del Comune di Ravenna negli elenchi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (attivi dal 30.10.2017).

Il modello gestionale "In House providing" di Ravenna Entrate offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro alle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, anche per altri Comuni attualmente non serviti dalla società, a cominciare dagli azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni degli Enti, in relazione alle scadenze degli affidamenti in essere. Si rileva pertanto il vantaggio, potenzialmente anche di natura economica, che il Comune può ottenere con la possibilità di affidare a Ravenna Entrate S.p.A. la gestione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali".

Conclusione:

- Si ritiene che la società RAVENNA ENTRATE S.p.A. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società RAVENNA ENTRATE S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

AZIMUT S.P.A.

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	AZIMUT S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	<input checked="" type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input checked="" type="checkbox"/>

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa.

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti

normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2".

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

"4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio".

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Al riguardo riveste particolare importanza, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta la definizione di "società a partecipazione pubblica maggioritaria" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16).

Richiamiamo al riguardo il chiaro orientamento assunto da Codesta Sezione (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo (orientamento peraltro ribadito testualmente a pag. 2 paragrafo a della stessa richiesta di Codesta Sezione):

"La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si

ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Il paragrafo "3.2.4. Controllo della società" del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) (già presente in precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in C.d.A. il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria. L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società".

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

La tematica in merito alla possibilità di Azimut S.p.a. di acquisire servizi ulteriori sul mercato è trattata al capitolo 3.2.2. del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) di Azimut S.p.a., supportata da pareri legali.

Riguardo ai meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione del contratto di servizio (art. 17 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016), si evidenzia che lo Statuto regola la fattispecie di recesso del socio privato dalla società in caso di cessazione del contratto di servizio.

L'art. 12 2° comma ultima parte prevede infatti che "Il Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, dell'affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o Faenza."

Trattandosi di società multiservizi ed essendo molteplici i contratti di servizio affidati con la gara a c.d. "doppio oggetto", lo Statuto prevede puntualmente - in attuazione di quanto previsto all'art. 17 comma 3 ultima parte del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.- che la cessazione non di un singolo qualsiasi contratto di servizio, ma solo quella del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e/o di Faenza può consentire al socio privato di recedere e quindi di sciogliere il rapporto societario.

Peraltro lo stesso art. 10 dello Statuto, dopo avere descritto ai commi 5-9 in modo puntuale la procedura per attivare formalmente il recesso, al comma 10 descrive tali "meccanismi":

Per Azimut S.p.a. è considerata la non applicabilità ab origine dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012). Azimut S.p.a. è società a partecipazione e non a controllo pubblico, per condizioni esistenti dalla data di costituzione. Inoltre l'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede l'esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti per amministratori e dipendenti della società mista.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Azimut S.p.a. ha prodotto nel quinquennio 2018-2022 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: come sotto riportati.

Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Azimut ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopra indicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 72,0%	63,60%	61,87%	62,50%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 5,5	3,0	2,3	2,8
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=5,0	2,3	1,8	2,1

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Azimut S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Azimut S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	67
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 3.407.704,00
Compensi amministratori	€ 133.845,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 32.224,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	1.271.406
2021	1.438.383
2020	1.077.799
2019	980.258
2018	1.027.800

FATTURATO	
2022	12.688.885
2021	12.537.957
2020	11.721.631
FATTURATO MEDIO	12.316.158

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Pur non trattandosi di società a controllo pubblico si è consolidato in via di autolimitazione un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, del tutto simile a quello dell'art. 19 comma 5.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

e con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	11.692.849	11.358.150	12.030.325	12.687.585	13.137.641
Acquisti	-1.213.856	-714.845	-1.355.987	-1.124.822	-1.490.505
Servizi e godimento beni di terzi	-4.511.470	-4.906.783	-4.735.009	-4.832.553	-5.132.856
Oneri diversi di gestione	-187.911	-164.811	-176.016	-171.291	-225.836
Totale costi operativi esterni	-5.913.237	-5.786.439	-6.267.012	-6.128.666	-6.849.197
Valore Aggiunto	5.779.612	5.571.711	5.763.313	6.558.919	6.288.444
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.609.020	-3.397.588	-3.415.988	-3.654.161	-3.642.353
EBITDA = Margine operativo lordo	2.170.592	2.174.123	2.347.325	2.904.758	2.646.091
Ammortamenti e acc.ti	-736.146	-786.018	-885.609	-924.783	-917.620
EBIT = Risultato operativo	1.434.446	1.388.105	1.461.716	1.979.975	1.728.471
Gestione finanziaria	-5.277	-3.218	-1.677	-725	700
Risultato ante imposte	1.429.169	1.384.887	1.460.039	1.979.250	1.729.171
Imposte dell'esercizio	-401.369	-404.629	-382.240	-540.867	-457.765
Risultato netto	1.027.800	980.258	1.077.799	1.438.383	1.271.406

L'andamento della gestione 2022 rileva complessivamente una gestione molto positiva. All'incremento del valore della produzione si contrappone il consistente aumento inflattivo del costo dei servizi, con particolare riferimento a quelli manutentivi, oltre che l'aumento dei costi

energetici, in particolare del gas, dell'energia e del carburante. Malgrado l'aumento dei costi, la società è stata capace di mantenere inalterata la qualità dei servizi resi in tutte le attività gestite e di ottenere un ottimo risultato di esercizio.

I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Si può ritenere che la società anche per il prossimo triennio possa confermare il pieno equilibrio economico di bilancio. Risultano infatti confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dall'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio - lungo termine (dal 2012).

Si evidenzia, infine, come, anche su decisione degli enti locali soci, Azimut S.p.A. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico

(regolamento per l'assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicistiche, anticorruzione e trasparenza in integrale).

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione (la società già in precedenza disponeva della certificazione ISO 9001), come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessità dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati. Nel corso del 2022 è stata effettuata positivamente la visita di mantenimento.

Mantenimento della partecipazione:

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Conclusione:

- Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

- La società AZIMUT S.P.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale

dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio delle tre provincie della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nel territorio delle tre provincie della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	158
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale	€ 9.076.792,00
Compensi amministratori	€ 106.612,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 69.052,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	7.393.429
2021	7.781.275
2020	6.498.349
2019	7.041.108
2018	7.296.834

FATTURATO	
2022	68.119.665
2021	58.118.612
2020	56.648.679
FATTURATO MEDIO	60.962.319

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.770.635	50.568.234	46.171.945	46.626.245	50.637.377
Altri ricavi e proventi non commerciali	10.554.665	10.092.804	10.986.880	12.045.536	18.084.581
VALORE DELLA PRODUZIONE	58.325.300	60.661.038	57.158.825	58.671.781	68.721.958
- Costi operativi esterni	(21.799.399)	(24.455.247)	(22.209.814)	(21.388.884)	(32.108.394)
VALORE AGGIUNTO	36.525.901	36.205.791	34.949.011	37.282.897	36.613.564
- Costo del personale	(8.683.793)	(8.886.132)	(8.728.711)	(8.881.872)	(9.076.792)
MOL (Margine operativo lordo)	27.842.108	27.319.659	26.220.300	28.401.025	27.536.772
- Ammortamenti e accantonamenti	(18.850.936)	(19.016.350)	(18.556.913)	(18.260.343)	(18.865.804)
EBIT (Risultato operativo)	8.991.172	8.303.309	7.663.387	10.140.682	8.670.968
Risultato gestione finanziaria	1.281.241	1.285.679	1.069.405	874.920	743.570
Reddito al lordo delle imposte	10.272.413	9.588.988	8.732.792	11.015.602	9.414.538
- Imposte	(2.975.579)	(2.547.880)	(2.234.443)	(3.234.327)	(2.021.109)
Risultato d'esercizio	7.296.834	7.041.108	6.498.349	7.781.275	7.393.429

L'andamento della gestione nel 2022 è stato fortemente influenzato dagli effetti inflazionistici legati alla situazione energetica che ha pesantemente inciso sull'economia italiana (imprese e famiglie) ed in particolare su quelle imprese, come Romagna Acque, altamente energivore, che sono entrate in una fase incerta, caratterizzata da incrementi molto significativi dei costi ed una domanda finale non disposta ad accettare rincari di entità rilevante.

La tariffa media al mc per il 2022 è si è ridotta del 1,3% rispetto alla tariffa media 2021. La riduzione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, in un periodo come l'esercizio 2022 caratterizzato da una forte ripresa dell'inflazione, indotta principalmente dagli aumenti delle materie prime e dell'energia, è stato sicuramente un risultato importante per l'economia del territorio di

riferimento conseguito attraverso le cd "rinunce tariffarie". Romagna Acque, infatti, nel suo ruolo di società pubblica ha da sempre accettato l'applicazione proposta da ATERSIR delle suddette rinunce, ed addirittura, in questa contingenza economica e sociale così critica per le imprese e i cittadini ha comunicato ad ATERSIR la propria disponibilità ad un loro ampliamento, proprio al fine di calmierare le tariffe dei servizi pubblici locali.

Ciò è stato possibile, senza compromettere gli obiettivi di redditività definitivi dai soci per il 2022, grazie a proventi straordinari, di rilevante importo, derivanti dalla premialità assegnata alla società da ARERA nell'ambito delle performances registrate negli indicatori di qualità tecnica, per le bassissime perdite di rete rilevate, riferite alle annualità 2018 e 2019.

A fronte di tale risultato, considerando che le premialità assegnate da ARERA non entrano nel calcolo tariffario ma sono un riconoscimento a diretto beneficio del gestore, la società, sulla base degli indirizzi condivisi con i soci, vista la sfavorevole congiuntura economica che il paese sta attraversando, ha proposto di far partecipi direttamente i cittadini della Romagna, utenti del SII, dei benefici connessi a tale premialità tramite una riduzione della tariffa all'ingrosso. Nello specifico è stato destinato il 60% del premio riconosciuto ad incremento delle rinunce tariffarie per l'anno 2022. Pertanto, per l'annualità 2022 le rinunce complessive passano da 3,4 milioni (rinunce standard) a 5,9 milioni di euro, con un beneficio sul sistema tariffario dell'acqua all'ingrosso della Romagna di circa 2,5 milioni di euro (rinunce derivanti dal premio ricevuto).

La società Romagna Acque continua a presentare una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque-Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle

potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Gli enti locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. delle reti (Amir, Ravenna Holding, Sis, Team e Unica reti) che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti impianti e dotazioni patrimoniale del sistema del Servizio Idrico Integrato - nonché soci diretti ed indiretti - tramite le Holding ovvero delle medesime società delle reti - della società Romagna Acque - società delle fonti - spa ("RASDF").

Nei DUP (Documenti Unici di Programmazione) sostanzialmente di tutti i comuni soci di RASDF è riportato da diversi anni come obiettivo per la società l'Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di Incorporazione In Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo Idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata Istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n.18/2021.

Il progetto è stato più volte oggetto di definizione come indirizzo e obiettivo che la società RASD doveva perseguire come risulta

- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2019 punto 3 odg (OBIETTIVI E INDICATORI 2020-2022) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre l'85% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2020 punto 4 odg (OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2021 - PROPOSTA) come obiettivo 1 e Il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 13 ottobre 2021, punto 3 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 E SEGUENTI) come obiettivo 6 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 26 ottobre 2022, punto 4 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023 E SEGUENTI) come obiettivo 4 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 2 agosto 2023, punto 4 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2024 E SEGUENTI) come obiettivo 2 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell'area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall'approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una "motivata istanza", opportunamente integrandola con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali dello scorso maggio.

L'approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i comuni ricadenti all'interno delle due province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d'ambito n.86/2020 del 17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall'annualità 2022.

È intervenuta l'approvazione, con deliberazione Arera n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le

predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

Di seguito l'approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con [Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018](#)), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti ([Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.115 del 28 novembre 2022](#)), Ravenna Holding e Team (rispettivamente [Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023](#)) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. delle reti) le reti, impianti e dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizi Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. delle reti) - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Il cronoprogramma rappresenta la road map per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa - la conferitaria -, delle 5 società Conferenti (c.d. delle reti) - Amir, Unica Reti, Ravenna Holding, Team, Sis, nonché gli enti locali che sono tanto soci della conferitaria che delle società conferenti.

Cronoprogramma - conferimento reti

azioni	oggetto	periodo	Note operative
Fase 1			
1	<p>Definizione dei perimetri dei rami di azienda da conferire in RASDF</p>	X0	
2	<p>Definizione per ogni ramo d'azienda delle 5 società conferitarie dello sviluppo dei piani economici - finanziari e patrimoniali prospettici</p>	X0	
Fase 2			
3	<p>Definizione della simulazione per la determinazione per i conferimenti delle reti e aumento del capitale di RASDF</p>	X0 + 1 mese	<p>1. Definizione del criterio di valutazione dei singoli rami di azienda da conferire (tenuto conto delle indicazioni del perito, già individuato e facente parte del gruppo di lavoro, che dovrà valutare tali beni ai sensi di legge);</p> <p>2. Definizione del criterio di valutazione della conferitaria RASDF;</p> <p>3. Ipotesi di determinazione del valore delle nuove azioni con calcolo del sovrapprezzo;</p> <p>4. Simulazione delle modalità di correlazione delle nuove azioni con gli utili generati dal rispettivo perimetro conferito: criteri di calcolo;</p> <p>5. Ipotesi di definizione dei diritti di voto (ridotti o limitati ad un tetto massimo) spettanti alle azioni correlate al fine di mantenere inalterato gli equilibri territoriali della compagine sociale;</p> <p>6. Simulazione di riassegnazione delle azioni correlate delle c.d. società delle reti agli enti locali soci delle medesime.</p> <p>7. Con la definizione del valore di conferimento dei rami di azienda da parte del perito e del valore della conferitaria da parte del consulente che vorrà individuare il cda, si potranno definire i valori del sovrapprezzo, i diritti di voto spettanti alle azioni correlate ed il metodo di riassegnazione delle azioni enti locali.</p>
4	<p>Esame della</p>	X0 + 1	

	definizione da parte del coordinamento soci di RASDF	determinazioni finali delle varie condizioni per il conferimento e l'emissione delle azioni ai conferenti	mese	
5	Trasmissione documentazione al perito da parte delle società interessate	I Consigli di amministrazione delle società delle reti consegneranno al perito la documentazione	X0 + 1 mese	I cda dovranno approvare la situazione patrimoniale alla data di riferimento (1) con la quale il perito assumerà la valutazione nella perizia di stima ex art. 2343 ter comma 2 lett. b) del cod.civ.
6	Valutazione RASDF	Il cda di RASDF da incarico per la valutazione del capitale economico di RASDF	X0 + 2 mesi	La valutazione del capitale economico di RASDF è funzionale alla determinazione del rapporto di cambio fra valore conferiti e azioni da assegnare alle società delle reti conferenti
7	Consegna valutazioni	Il perito consegna la valutazione delle reti e l'esperto, individuato ai sensi di legge, consegna la valutazione del capitale economico di RASDF	X0 + 2 mesi	
8	Il cda di RASDF predispone la relazione per aumento capitale e convoca assemblea straordinaria dei soci	Ai sensi combinato disposto art. 2440 e 2441 del cod.civ. il cda predispone relazione per aumento capitale sociale e convoca l'assemblea dei soci. La convocazione dell'assemblea dei soci sarà effettuata in data utile per raccogliere le preventive autorizzazioni degli organi competenti tanto dei soci (sia di RASDF che delle società delle reti)	X0 + 3 mesi	L'art. 2441 cod. civ prevede che, come nel caso di specie, il conferimento avvenga in natura con esclusione ex lege del diritto di opzione, il cda deve predisporre apposita relazione ai soci, illustri i motivi del conferimento in natura ed i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni assegnate alle società delle reti conferenti. Inoltre, la relazione prevederà le modifiche dello statuto di RASDF conseguenti. La relazione, a termini di legge, va comunicata 30 gg prima dell'assemblea al collegio sindacale, (che deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni) e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché va depositata 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale.
Fase delle autorizzazioni				Questa fase prevede che gli organismi competenti di RASDF e dei rispettivi soci, nonché gli organismi delle società delle reti e dei rispettivi soci (che sono gli stessi soci di RASDF) siano chiamati a deliberare l'autorizzazione all'operazione.
9	Coordinamento soci RASDF	Ai sensi dell'art. 6.4 della Convenzione ex art. 30/267 il Coordinamento soci approva la deliberazione di aumento del capitale sociale	X0 + 4 mesi	Il coordinamento soci in occasione dell'assemblea straordinaria riceverà la relazione ex art. 2441 cod. civ contenente tutte le informazioni per l'aumento del capitale sociale per la modifica dello statuto di RASDF e dovrà approvarlo di modo che i soci possano esprimersi per la relativa deliberazione
10	Deliberazioni dei consigli comunali	I consigli comunali sono (i) dei soci di RASDF e (ii) dei soci delle società delle reti che sono i medesimi	X0 + 4 mesi	I tempi di deliberazione degli enti locali sono previsti in un arco di tempo utile rispetto le scadenze elettorali del 2024
11	Autorizzazioni delle società delle reti	Nelle società delle reti, l'autorizzazione al conferimento dei rami di azienda del SII spetta all'assemblea dei soci	X0 + 6 mesi	

12	Il collegio sindacale di RASDF	Deposita la propria relazione art. 2441 cod civ.	X0 + 7 mesi	
13	Assemblea straordinaria di RASDF	Si tiene l'assemblea straordinaria di RASDF che aumenta il capitale sociale, emette le azioni a favore dei conferenti	X0 + 8 mesi	All'assemblea partecipano i soci di RASDF
14	Conferimento delle reti	Contestualmente all'assemblea dei soci si terrà l'atto di conferimento delle reti	X0 + 8 mesi	A margine dell'assemblea seduta stante i legali rappresentanti delle società delle reti sottoscriveranno le azioni di nuova emissione di RASDF
15	Relazione congruità	Il cda entro 30 gg rilascia la propria relazione ex art. 2343 ter cod. civ.	X0 + 10 mesi	Il cda deve verificare che non si siano verificati fatti di rilievo tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti
I tempi sono indicativi.				

Conclusione:

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Nel corso del 2022, in seguito a dismissione da parte di azionisti "minori", sono state acquistate n. 40.954 azioni proprie di SAPIR S.p.A. del valore nominale di € 0,52 cadauna, al prezzo di € 4,50 per azione, per un valore complessivo di € 184.293; la percentuale di partecipazione passa da 29,29% al 29,45%.

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica, consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici.

Anche la Regione Emilia Romagna infatti ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

È stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 lett. a).

Come già evidenziato nel piano di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposto ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 nel 2018, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con propria deliberazione n. 90/2018, pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto "mediante comportamenti concludenti" non ha individuato un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in controllo pubblico congiunto. L'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non è formulato indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione ("possa ricorrere").

In alternativa "...in mancanza di tali comportamenti" i soci pubblici devono assumere le iniziative "...allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere". Si confermava cioè come plausibile l'assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

L'art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico" nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Recentemente sul punto specifico della natura del sopracitato "orientamento" del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.

175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018, più recentemente confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto, in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente, come sarebbe eventualmente necessario tra enti equiordinati.

Da ultimo si registrano diversi provvedimenti di varie giurisdizioni confermativi dell'orientamento di Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n. 16 del 22.05.2019 e n. 25 del 29.07.2019.

Oltre alla conferma sopracitata del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020), recentemente Corte dei Conti Sez. Contr. Veneto n. 18/2021/PSR del 29.01.2021 afferma che la qualificazione di «società a controllo pubblico» ex art.2, comma 1, lett. b), del TUSP si fonda sull'effettiva influenza degli enti partecipanti circa l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" ed è ravvisabile unicamente quando, in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo, restando escluso che la menzionata qualificazione possa essere desunta da "comportamenti univoci o concludenti" che consentano di configurare il "controllo congiunto" degli enti controllanti.

Appare al riguardo particolarmente importante la presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché

sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale". Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.

Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un "nucleo di controllo" costituito da alcuni dei soci.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Tale ricostruzione appare peraltro compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, essendosi verificata in concreto l'assenza dei presupposti individuati per l'esistenza del controllo pubblico congiunto.

Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti contenute nella deliberazione n. 90/2018, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa.

È stata pertanto deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding, e in particolare del comune di Ravenna, di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

La Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. Controllo con proprie deliberazioni n. 9/2021 e 131/2021 conferma non trattarsi di "controllo pubblico" che "preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che non possa configurarsi un controllo pubblico della società".

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	112
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	6.637.362
Compensi amministratori	291.847
Compensi componenti organo di controllo	62.520

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	3.245.228
2021	3.042.114
2020	2.807.522
2019	3.570.682
2018	3.828.730

FATTURATO	
2022	38.586.894
2021	33.696.536
2020	26.949.880
FATTURATO MEDIO	33.077.770

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. La società non è soggetta all'applicazione dell'art.19 comma 5. In ogni caso, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi caratteristici	20.119.809	20.266.478	15.814.319	22.885.316	28.041.462
Altri ricavi non caratteristici	8.952.336	9.202.963	11.135.561	10.883.635	10.573.284
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	29.072.145	29.469.441	26.949.880	33.768.951	38.614.746
Costi operativi esterni	(17.841.062)	(17.683.056)	(14.931.952)	(19.475.856)	(23.801.465)
VALORE AGGIUNTO	11.231.083	11.786.385	12.017.928	14.293.095	14.813.281
Costi del personale	(4.270.307)	(4.404.062)	(4.920.049)	(5.819.339)	(6.637.362)
MOL (Margine operativo lordo)	6.960.776	7.382.323	7.097.879	8.473.756	8.175.919
Ammortamenti e svalutazioni	(5.253.779)	(5.168.035)	(5.492.544)	(5.712.159)	(6.247.481)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.706.997	2.214.288	1.605.335	2.761.597	1.928.438
Risultato dell'area finanziaria	2.731.846	2.057.202	1.456.209	918.001	1.699.637
RISULTATO PRE IMPOSTE	4.438.843	4.271.490	3.061.544	3.679.598	3.628.075
Imposte sul reddito	(610.113)	(700.808)	(254.022)	(637.484)	(382.847)
RISULTATO NETTO	3.828.730	3.570.682	2.807.522	3.042.114	3.245.228

A seguito dei buoni risultati registrati nel 2022 dal Porto di Ravenna si può affermare che la società ha proseguito il buon andamento incrementando i propri servizi, malgrado continuino le difficoltà dei traffici con l'Ucraina, a seguito del conflitto bellico, in particolare per quanto riguarda i materiali inerti (argille), che rappresentano per la società uno dei maggiori punti di forza.

La società presenta una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una redditività in crescita.

Il Bilancio consolidato del Gruppo SAPIR al 31 dicembre 2022 presenta un valore della produzione di 70.796 mila euro (contro 63.811 mila euro del 2021) e un utile d'esercizio complessivo pari a 6.442 mila euro (contro 6.181 mila euro del 2021). L'utile di spettanza del Gruppo è pari a 4.984 mila euro.

Il Piano Industriale prevede anche per i prossimi esercizi la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Mantenimento della partecipazione:

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che rinforza gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Con l'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 Milioni necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Nonostante SAPIR non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata effettuata una modifica statutaria, nel 2019, tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

Lo Statuto di SAPIR Spa individua maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di asset immobiliari, e prevede indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

Conclusione:

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

- Si ritiene che la società SAPIR S.p.A. rispetti pienamente il vincolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

- La società SAPIR S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), nonostante ciò si ravvisa la necessità di continuare il percorso avviato per riassetto organizzativo della società come sopra delineato.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

START ROMAGNA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	START ROMAGNA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A.

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

Tipologia di controllo

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato, con propria deliberazione n.90/2018, come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Con successiva deliberazione n. 131 del 2021 la medesima sezione regionale di controllo della Corte richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO circa la riconducibilità della società de qua nell'alveo delle società a controllo pubblico.

La stessa Corte, sempre con propria deliberazione n.90/2018, inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del T.U n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione peraltro ASTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio. TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 ha accolto la tesi di Astra stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex D.lgs. 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di

elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (amministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019).

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna presentate con la deliberazione n. 90/2018. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

- a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14)
- b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

Nel 2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna con la deliberazione n. 90/2018 al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

Con riferimento alla disposizione dell'art. 11 ultimo comma del TUSP (proposta da parte del socio pubblico che detiene almeno il 10% del capitale sociale di applicare le disposizioni di alcuni commi della disposizione), si evidenzia che le disposizioni del 6° comma non appaiono ancora attuate in mancanza del decreto ministeriale e non risultano comunque previste le clausole o le pattuizioni di cui al comma 10 nei contratti dei dirigenti.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	954
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale	€ 40.609.347,00
Compensi amministratori	€ 82.595,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 65.900,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	73.472
2021	98.352
2020	40.277
2019	93.317
2018	588.569

FATTURATO	
2022	95.720.182
2021	91.077.940
2020	80.449.830
FATTURATO MEDIO	89.082.651

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società di TPL ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali e di alcune figure dirigenziali;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La costituzione di Start Romagna S.p.A. ha consentito l'aggregazione delle tre aziende che gestivano il servizio di trasporto pubblico locale nei singoli bacini provinciali (Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena), con evidenti vantaggi in termini di efficienza e sinergie operative.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società sono in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi è basso.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.623.099	68.623.099	64.147.883	73.934.663	75.901.218
Incrementi di immb. per lavori interni	1.035.843	1.035.843	1.084.246	653.659	1.113.176
Altri ricavi e proventi non commerciali	14.339.252	14.339.252	16.301.947	17.143.277	19.818.964
VALORE DELLA PRODUZIONE	83.998.194	86.217.774	81.534.076	91.731.599	96.833.358
- Costi operativi esterni	(34.855.486)	(35.172.110)	(33.363.152)	(41.816.526)	(47.351.433)
VALORE AGGIUNTO	49.142.708	51.045.664	48.170.924	49.915.073	49.481.925
- Costo del personale	(41.144.722)	(40.908.927)	(37.690.263)	(39.831.401)	(40.609.347)
MOL (Margine operativo lordo)	7.997.986	10.136.737	10.480.661	10.083.672	8.872.578
- Ammortamenti e accantonamenti	(7.309.238)	(9.907.993)	(10.405.817)	(9.952.268)	(8.549.259)
EBIT (Risultato operativo)	688.748	228.744	74.844	131.404	323.319
Risultato gestione finanziaria	(4.716)	(4.735)	1.006	(3.448)	(229.154)
Reddito al lordo delle imposte	684.032	224.009	75.850	127.956	94.165
- Imposte	(95.463)	(130.692)	(35.573)	(29.604)	(20.693)
Risultato d'esercizio	588.569	93.317	40.277	98.352	73.472

L'andamento della gestione negli ultimi esercizi è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

L'esercizio 2022, come già per i due anni precedenti, è stato caratterizzato dal trascinarsi degli impatti della pandemia Covid-19, che nel settore del trasporto pubblico è stato particolarmente rilevante, sia in termini economici che organizzativi, a causa delle severe misure di restrizione adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus. A ciò si sono aggiunti gli aumenti incontrollati dei prezzi delle materie prime, in particolare dei carburanti ed energia, con una crescita significativa dell'inflazione che ha interessato tutte le componenti di costo. Il settore del Trasporto Pubblico ha risentito in maniera rilevante degli effetti di cui sopra.

Gli interventi normativi da parte dello Stato con la messa a disposizione di fondi straordinari a sostegno del TPL hanno permesso di compensare in parte i minori ricavi tariffari e gli incrementi del prezzo del carburante e dei prezzi di beni e servizi in generale.

Nonostante anche il 2022 sia stato un anno con effetti particolarmente impattanti per le aziende del settore dei trasporti, la società ha continuato a beneficiare di una serie di economie di scala e di efficientamenti che negli anni hanno prodotto un progressivo miglioramento, ed hanno consentito di mantenere l'equilibrio economico di bilancio.

Il Piano industriale 2022-2025 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, considerate le difficoltà del settore di riferimento, inasprite dal rincaro dei costi energetici e del carburante. Il contesto operativo nell'ambito di attività regolate dovrebbe attenuare significativamente l'impatto economico della crisi e limitare l'incertezza e l'instabilità dei ricavi. Le dinamiche contrattuali previste e il sostegno della finanza pubblica nei confronti del settore appaiono nel complesso solidi supporti al fine di garantire la continuità aziendale.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

Mantenimento della partecipazione:

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le "società a controllo pubblico", e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L'obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l'altro, l'obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.

Start Romagna S.p.a. adotta in particolare vari istituti tipici del controllo pubblico: dispone di un regolamento per le assunzioni del personale in linea con le disposizioni dell'art.19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016; adotta un sistema anticorruzione (PTPCT integrato con il modello 231); presenta una sezione "Società Trasparente" nel proprio link adeguatamente strutturata.

Conclusione:

- Si ritiene che la società START ROMAGNA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società START ROMAGNA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si conferma la previsione di mantenere la partecipazione societaria.

HERA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	8
Denominazione società partecipata:	HERA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)". Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" creando una sorta di presunzione di detenibilità anche a prescindere dal settore di attività e da una lettura stretta del c.d. "vincolo di scopo"

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha confermato che tale partecipazione, essendo riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	2954
Numero amministratori	15
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 205.025.193,00
Compensi amministratori	€ 3.140.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 3.140.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	270.976.395
2021	223.760.996
2020	217.017.464
2019	166.311.616
2018	195.139.030

FATTURATO	
2022	1.666.325.232
2021	1.508.611.013
2020	1.344.516.131
FATTURATO MEDIO	1.506.484.125

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Appare del tutto lineare che alle società del gruppo HERA (la capogruppo quotata redige bilancio consolidato), anche per espresse previsioni normative, non siano assegnabili, eventuali specifici indirizzi sul contenimento dei costi.

Mantenimento della partecipazione:

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

La società HERA S.p.A. risulta riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La partecipazione azionaria di Ravenna Holding in HERA S.p.A. al 31/12/2022, è costituita da n. 73.226.545 azioni, pari al 4,92% del capitale sociale. La partecipazione in Hera continua a rappresentare una partecipazione strategica per Ravenna Holding S.p.A.

Ravenna Holding S.p.A. aderisce al "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti.

Le azioni di Hera garantiscono in maniera significativa gli introiti da partecipazioni per la Holding. Questa consapevolezza ha prodotto una strategia rispetto alla partecipazione in tale società da parte dei Soci della Holding, che ha guidato i passaggi relativi alla governance della società e alle operazioni relative al pacchetto azionario. E' stato perseguito l'obiettivo di contribuire con il pacchetto azionario al patto di sindacato tra azionisti pubblici, valutando eventuali alienazioni di azioni solo in caso di necessità di investimento da parte dei soci, e in ogni caso in maniera mirata e quantitativamente non tale da intaccare il pacchetto dedicato al controllo della società, attraverso il patto di sindacato.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società quotata, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Posto, quanto sopra, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

TPER S.P.A.

Progressivo società partecipata:	9
Denominazione società partecipata:	TPER S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta / Indiretta
Attività svolta:	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	X

TPER Spa ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che " il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati...."

Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)".

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del t.u. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

Valutate in ogni caso le esigenze di completezza della ricognizione, si rileva quanto segue:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	2025
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 89.740.832
Compensi amministratori	€ 142.000
Compensi componenti organo di controllo	€ 137.000

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	1.686.971
2021	5.119.009
2020	3.180.942
2019	5.213.314
2018	8.280.182

FATTURATO	
2022	219.377.426
2021	213.852.881
2020	202.379.707
FATTURATO MEDIO	211.870.005

Mantenimento della partecipazione:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci.

L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Conclusione:

Posto, quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

PLURIMA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	10
Denominazione società partecipata:	PLURIMA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)	X

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A.

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

C.E.R. - Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%

Art. 2 Statuto

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative."

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatici della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni.

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza ineccepibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque - SdF Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	0
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	€ 14.158,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	53.947
2021	60.515
2020	55.567
2019	34.575
2018	46.813

FATTURATO	
2022	1.455.823
2021	1.454.262
2020	1.494.769
FATTURATO MEDIO	1.468.285

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Plurima è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002)

L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci.

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei soci, all'azzeramento dei compensi degli amministratori.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.A. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti: **non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.**

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) - di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi Personale, la società, già dal 2020, ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre, ed ha proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio

Conclusione:

- Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.
- Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

ACQUA INGEGNERIA SRL

Progressivo società partecipata:	11
Denominazione società partecipata:	ACQUA INGEGNERIA SRL.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

Acqua Ingegneria S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello dell'In House providing svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, TSUP), in specifico servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei soci.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021. I soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti.

In linea con le vigenti normative, è stata presentata in data 29 marzo 2021 la richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti in regime In House providing a cura del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Come stabilito nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stata presentata un'unica domanda da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A in quanto socio di maggioranza, riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione (essendo il controllo su Acqua Ingegneria S.r.l. esercitato congiuntamente da più Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti Aggiudicatori come sopra indicato).

In data 29/9/2022, a seguito di comunicazione di ANAC in data 10/8/2022, è stato effettuato un adeguamento delle partecipazioni dei soci al fine di riequilibrare la condizione per l'assunzione delle determinazioni principali in sede di Coordinamento soci per l'esercizio del controllo congiunto, indicata nello statuto. Con tale adeguamento Ravenna Holding S.p.A ha acquisito il 2% della partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Dal 30/9/2022 la compagine sociale di Acqua Ingegneria S.r.l. risulta pertanto la seguente: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 46% del capitale sociale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%, Ravenna Holding S.p.A. 23%.

In data 10/10/2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto la richiesta e disposto l'iscrizione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., unitamente a Ravenna Holding S.p.A. e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti in house providing ad Acqua Ingegneria S.r.l..

La conformazione al modello "In-House Providing" consente ad Acqua Ingegneria S.r.l., sulla base delle norme vigenti, di acquisire direttamente le commesse affidate dai Soci in seguito alla convenzione approvata dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2021.

I soci indiretti potranno effettuare affidamenti In house a cascata con richiesta di iscrizione ad ANAC.

In tale ambito in data 24/11/2022 è stata sottoscritto il contratto di servizio con il Comune di Ravenna (Il Comune ha formalmente inoltrato ad ANAC la domanda di iscrizione di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016). Anche la provincia di Ravenna si è orientata in tal senso inoltrando ad ANAC domanda di iscrizione.

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 16 comma 3 del TUSP, viene previsto espressamente nello Statuto (art.3 comma 2) il vincolo a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento.

A seguito della conformazione quale società "in house providing" a partecipazione pubblica totalitaria, sottoposta al controllo analogo congiunto esercitato dai Soci, Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato gli strumenti attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza (adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'O.d.V.; nomina del RPCT; adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza; costituzione e implementazione nel proprio sito web della sezione "Società Trasparente").

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per la società a controllo pubblico). L'attuale Amministratore Unico svolge l'incarico a titolo gratuito.

Risultano adottati i regolamenti per il conferimento dei contratti, quello per il reclutamento del personale (ai sensi dell'art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), il regolamento per i rimborso spese degli amministratori ed il regolamento cassa economale.

La società ha istituito un albo pubblico ad accesso continuo per servizi di ingegneria ed architettura da affidare a terzi. Ha aderito, inoltre, all'albo fornitori/appaltatori ed a quello dei servizi legali agli albi del socio Ravenna Holding S.p.a..

La presenza di Ravenna Holding S.p.a. nella compagine societaria di Acqua Ingegneria S.r.l. (e, per analoghe motivazioni, di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.) si pone come punto di riferimento nella società per la possibile attivazione dell'in house "a cascata" degli enti locali, soci indiretti (date le loro crescenti necessità di organico, in particolare per gli impegni relativi al Pnrr, con un intento di ottimizzazione della gestione tramite l'utilizzo di una struttura di servizio comune già in essere).

Al riguardo l'art. 14 del Patto Parasociale prevede espressamente che "I soci si danno reciprocamente atto che alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei rispettivi Soci indiretti, garantiscono l'esercizio di sistemi di governance

sulla Società tali da rendere effettiva la forma, del controllo analogo congiunto "a cascata", come previsto dall'art.5 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Con riferimento alla questione della partecipazione di Ravenna Holding ad Acqua Ingegneria Srl, sono stati forniti chiarimenti alla Corte dei Conti alla fine 2021 con specifica relazione in merito all'oggetto sociale esclusivo della holding ai sensi dell'art. 4 5° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in raccordo alla presenza di attività immobiliare (art. 4 5° comma "Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.")

Nel rinviare per ogni dettaglio al contenuto della relazione, si forniscono ulteriori rilevanti elementi confermativi della piena correttezza delle partecipazioni di Ravenna Holding S.p.a. in ulteriori società ed in particolare di Acqua Ingegneria Srl.

Ravenna Holding S.p.a. è una società in house, inquadrabile fra quelle di cui all'art. 4 comma 2 lett. d) e che quindi svolgono le proprie "attività" "in "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni,". La locuzione autoproduzione allude chiaramente all'"in house providing" o con menzione aziendalistica all'"in sourcing".

L'assunto sulla holding come società in house appare del resto pacifico. Consiglio di Stato Sez. III sentenza 3 marzo 2020 n. 1564 "Deve precisarsi in fatto che il Comune di Forlimpopoli è socio della holding Livia Tellus Romagna, società in house costituita in origine dal Comune di Forlì e della quale sono poi diventati soci anche altri Comuni limitrofi a quello di Forlì (tra i quali appunto Forlimpopoli). Livia Tellus Holding Romagna controlla al 100% Forlifarma alla quale è stata affidata in house la gestione della farmacia del Comune di Forlimpopoli").

Come società in house può svolgere quindi con oggetto esclusivo (inteso, per quanto si dirà, con riferimento al servizio nei confronti dei propri soci) "una o più" delle "attività" di cui all'art. 4 c. 4 del Tuspp ("4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.").

E' reso evidente dalla disposizione che un "oggetto sociale esclusivo" è compatibile con "una più attività".

E' del resto evidente la piena continuità con la giurisprudenza consolidata per le società strumentali di cui all'art. 13 del c.d. Decreto Bersani (D.L. 223/226 convertito con modifiche in L. n. 248/2006) che prevedeva per le stesse un "oggetto sociale esclusivo": riconoscendo la compatibilità tra "oggetto sociale esclusivo" ed "attività" (quindi anche plurime), la giurisprudenza ha inteso conseguentemente per "oggetto sociale esclusivo" il riferimento a svolgere la propria attività nei confronti esclusivi dell'ente locale di riferimento (Corte Costituzionale n. 326/2008; Consiglio di Stato Adunanza della Commissione Speciale 21.4.2016 n. 968 sullo schema del Tusp; Consiglio di Stato Sez VI 8.5.2014. Consiglio di Stato Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3022 in riferimento all'oggetto sociale esclusivo "la locuzione va infatti riferita non alle attività nominalmente enunciate nell'oggetto sociale, ma all'effettivo rapporto instaurato con gli enti locali di riferimento".)

L'art. 4 4° comma del D.gs n. 175/2016, in rapporto all'art. 16 del medesimo Decreto Legislativo, ha successivamente chiarito che "oggetto sociale esclusivo" è compatibile con l'operare in via prevalente con enti locali costituenti o partecipanti o affidanti.

Le "attività" della holding possono quindi certamente comprendere la gestione "strumentale" del patrimonio immobiliare dell'ente locale, o comunque finalizzato al perseguimento degli scopi dello stesso, in un mix sinergico di detenzione di valori mobiliari ed immobiliari, la cui

gestione è votata solo ed esclusivamente all'interesse pubblico dell'ente locale socio della holding (e quindi in piena compatibilità con la nozione di "oggetto esclusivo sociale" soprariportata), ovviamente al di fuori di ogni logica di lucro e/o di mercato.

L'attività immobiliare di Ravenna Holding S.p.a. non rientra quindi nella fattispecie di cui all'art. 4 3° comma, in quanto non in deroga alla previsione dell'art. 4 1° comma: l'attività immobiliare prevista dal comma 3 dell'art. 4 non può essere esercitata da Ravenna Holding S.p.a. in quanto società in house in quanto quest'ultima può svolgere in via esclusiva una o più delle attività di cui al comma 2 lett. a), b), d) ed e) e risulta pertanto esclusa quella del predetto comma 3.

Le ragioni di tale esclusione sono da ricercare nel dichiarato scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato anche al di fuori del rispetto del vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1.

Si pone pertanto in alternativa alla ratio che sottende la società in house, che nel perseguire solo ed esclusivamente l'interesse dell'ente locale socio e committente in house, non può assumere una vocazione commerciale come un normale operatore di mercato. In quanto tale ricade nelle attività strumentali di cui all'art. 4 comma 2 lett. d), in quanto forma di servizio svolto in "autoproduzione", può essere pacificamente svolta da una società in house a favore e nell'interesse del socio e quindi in piena coerenza con l'"oggetto sociale esclusivo" inteso pacificamente nel seno sopraindicato (attività nei confronti dell'ente pubblico socio).

In base a quanto esposto pare del tutto coerente - che si precisa non risulta in sé mai contestata - considerare tale attività immobiliare esercitabile anche da parte della holding che opera secondo il modello in house.

Gli enti locali hanno del resto posto in essere un'importante intervento di razionalizzazione affidando a Ravenna Holding S.p.a. l'attività di valorizzazione immobiliare esclusivamente in un'ottica esclusiva di finalità di pubblico interesse, perseguendo in tal senso i principi dell'art. 1 comma 2° del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..("Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.").

E' infatti di immediata evidenza che gli enti locali o direttamente la stessa Ravenna Holding S.p.a. avrebbero ben potuto costituire del tutto legittimamente una società ad hoc per svolgere l'attività immobiliare: tale intervento sarebbe palesemente incompatibile con gli obbiettivi di razionalizzazione, ai principi di funzionalità e di contenimento della spesa imposti dal citato art. 1 comma 2.

Del resto l'art. 1 comma 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 si pone come norma presupposto e preconditione per valutare gli interventi di razionalizzazione posti in essere dagli enti.

Tale assunto risulta confermato in modo espresso da Corte dei Conti Sez. Controllo Liguria 23/2021/VSG.

La Corte rimarca il favor verso lo schema della holding, in quanto di per sé unicamente compatibile con la gestione di plurime partecipazioni societarie (e non di una sola), e quindi strumento "strutturale" di applicazione dei principi di cui all'art. 1 2° comma.

"... il tenore letterale dell'esposto art. 4, comma 5, TUSP, che sembra riferire la legittima detenzione di una società "holding" alla gestione di, plurime, "partecipazioni societarie", il mantenimento di una struttura societaria al fine di esercitare i diritti di socio nei confronti di una sola società appare presentare profili di non economicità (o, comunque, necessitanti di una congrua motivazione").

Ne consegue l'affermazione esplicita che tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 ed espressamente l'art. 4 (tutte le sue disposizioni) sono condizionate al rispetto dei principi di cui all'art. 1 2° comma del D.Lgs n. 175/2016:

“Si tenga conto che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175 del 2016 (anche gli artt. 4 e 20, qui in esame) “vanno applicate avendo riguardo”, fra gli altri, “all’efficiente gestione delle partecipazioni” e “alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (oltre che alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, cfr. art. 1, comma 2, TUSP). Tali principi sono poi specificati nell’art. 20, che, fra i parametri che devono informare il processo di revisione (e, pertanto, la periodica motivata opzione di mantenimento che il legislatore richiede all’ente socio), fanno riferimento, in prevalenza, proprio alla necessità di un congruo rapporto fra costi della partecipazione e benefici attesi per l’ente socio o la collettività di riferimento.”.

Riconoscendo quindi la Corte che le disposizioni dell’ art. 4 e quindi anche quella in questione dell’art. 5° comma devono intendersi come subordinate alla piena declinazione dei principi di cui all’art. 1 2° comma, si deve ritenere affermazione conclusiva che conferma - date le evidenze del pieno rispetto di tali principi (anche a contrario, come detto, rispetto a soluzioni alternative) - la correttezza dell’attuale configurazione della holding come strumento “strutturale” di applicazione della razionalizzazione societaria e della sua legittima partecipazione in ulteriori società, tra cui Acqua Ingegneria Srl.

Con specifico riferimento ad Acqua Ingegneria Srl risulta inoltre ulteriormente esaltato l’apporto della holding, in termini di funzionalità e contenimento della spesa.

Come già evidenziato ad Anac infatti la partecipazione di Ravenna Holding S.p.a. ad Acqua Ingegneria Srl non solo è essenziale, ma di fatto infungibile per la società per ragioni direttamente riconducibili al pieno rispetto dei principi dell’art. 1 comma 2° citato.

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30.11.2021, i soci hanno previsto di affidare in senso ampio a Ravenna Holding S.p.a. l’esercizio di un “service” capillare, sfruttando lo schema “unico” della struttura di Ravenna Holding S.p.a. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il “service”(del tutto peculiare per complessità e diffusione, come evidenziato alla Corte lo scorso anno con apposita relazione) viene adottato in una logica di massima razionalizzazione e di rilevante contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture, i cui costi aggiuntivi sarebbero chiaramente insostenibili per la società), di omogenizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell’ambito del gruppo e - in un’ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell’art. 147 quater del TU). La complessità dell’attività svolta da Ravenna Holding S.p.a. è verificabile dal sito “Società trasparente” della società.

L’iscrizione negli elenchi Anac conferma del resto la piena legittimità dell’affidamento in house di Ravenna Holding S.p.a. come socio di Acqua Ingegneria Srl e quindi della sua partecipazione nella società

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2022

Numero medio dipendenti	14
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 748.940,00
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	€ 18.921,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2022	16.796
2021	9.645

FATTURATO	
2022	834.840
2021	305.874
2020	0
FATTURATO MEDIO	570.357

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) non è calcolabile in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività;
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) non è calcolabile in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività;
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento "Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.", parte integrante delle delibere approvate dai soci per l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:

- nel business plan prospettico, da cui si rileva che la predetta società mantiene un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci;
- nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un Ebitda (margine lordo operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale (fino al 2023);
- nell'analisi di bench marking ,da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (Roe, Roi, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio), rapportati ai dati medi relativi a campioni di società che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti.

Inoltre attraverso la possibilità degli affidamenti In House, vi è la previsione dell'abbattimento dei c.d. "costi di transazione" che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

Si rileva infine che, nell'ambito dell'operatività del contratto di service, con il socio Ravenna Holding S.p.A, vengono valorizzate sinergie operative che consentono un risparmio nella struttura fissa dei costi di gestione di una società di pari complessità.

L'Assemblea dei soci di Acqua Ingegnera ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale e del Piano Economico-Finanziario 2023-2025 definendo le priorità e le tempistiche, in relazione al tempo trascorso e valutati i nuovi fabbisogni operativi dei Soci. Il Piano 2023-2025 evidenzia la positività complessiva della gestione ed il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario.

Si può pertanto affermare che viene pienamente rispettato quando previsto dall'Art.1 c.2 del TUSP "Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Conclusione

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.